

PAPATO E REGNO NORMANNO DI SICILIA: UNA RILETTURA DELLA QUESTIONE DELL'APOSTOLICA LEGAZIA

IGNAZIO ALESSI*

Abstract: *The article investigates the configuration of institutional relations between the Norman Kingdom of Sicily and the Apostolic See, with particular attention to the regulation of their respective competences over the local church between the eleventh and twelfth centuries. Moving beyond the traditional historical-juridical interpretation — grounded in the attribution of apostolic legate status to the Norman rulers by virtue of the bull Quia prudentiam tuam, granted by Urban II to Roger I in 1098 —, the study offers a reappraisal of the issue based on a comparative analysis of the sources and of the forms through which royal authority was exercised over the local Church. This examination brings to light a nuanced and complex picture, in which the scope of Norman competences in ecclesiastical matters may be understood as the outcome of an ongoing process of negotiation with the papacy, rather than as the mere reflection of a pontifical delegation of powers.*

Keywords: *medieval law; canon law; Church history; Sicily; papal legates.*

Resumo: *O presente contributo analisa a configuração das relações institucionais entre o Reino Normando da Sicília e a Sé Apostólica, com particular incidência na regulamentação das respetivas esferas de competência sobre a igreja local entre os séculos XI e XII. Ultrapassando a interpretação histórico-jurídica tradicional — assente na atribuição do estatuto de legado apostólico aos soberanos normandos através da bula Quia prudentiam tuam, concedida por Urbano II a Rogério I em 1098 —, o estudo propõe uma reinterpretação da problemática com base numa análise comparativa das fontes e das modalidades de exercício do poder régio sobre a igreja local. Desta análise emerge um quadro complexo, no qual a extensão das competências normandas em matéria eclesiástica pode ser compreendida como o resultado de um processo contínuo de negociação com o papado, e não como expressão de uma delegação pontifícia.*

Palavras-chave: *direito medieval; direito canónico; história da Igreja; Sicília; legado apostólico.*

I rapporti tra il nascente regno normanno di Sicilia e il papato sono stati oggetto di un'ampia e articolata produzione storiografica che ne ha messo in luce, attraverso una pluralità di approcci interpretativi, i tratti essenziali e le implicazioni istituzionali (Chalandon 1907; Deér 1969; D'Alessandro 1969; Caravale 1984; Loud 2007; Nef 2011; Wiedemann 2022).

Tali relazioni rivestono un'importanza nodale non solo per la ridefinizione degli equilibri tra potere secolare e autorità ecclesiastica nel Medioevo, ma anche per

* University of Cambridge, Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities (CRASSH) and Trinity Hall. Email: ia472@cam.ac.uk. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2163-5641>.

comprendere il processo di integrazione della Sicilia nel sistema politico e religioso dell'Occidente latino dopo oltre due secoli di governo islamico.

Il presente contributo si propone di analizzare la delimitazione delle competenze tra i Normanni di Sicilia e la Sede Apostolica in materia di governo della Chiesa locale tra XI-XII secolo. Secondo l'interpretazione tradizionale — affermatasi a partire dal XVI secolo — il fondamento giuridico dei numerosi interventi normanni sull'apparato ecclesiastico isolano sarebbe da individuare nella bolla *Quia prudentiam tuam*, concessa da papa Urbano II al conte Ruggero I di Sicilia nel 1098. In forza di tale atto, il conte e i suoi successori sarebbero stati investiti del titolo di legati apostolici — ossia di rappresentanti del pontefice sull'isola — con facoltà di esercitare, in sostituzione del papa, ampi poteri giurisdizionali sulla Chiesa locale. Su questa base si sarebbe successivamente edificato, a partire dal XVI secolo, l'istituto della cosiddetta Apostolica Legazia di Sicilia o Regia Monarchia Sicula, rimasto in vigore — pur tra alterne vicende — fino all'Unità d'Italia (Fodale 1970, pp. 5-61; Napoli 2012, pp. 37-150; Condorelli 2023; Alessi 2025, pp. 19-57).

I più recenti sviluppi della ricerca storico-giuridica inducono tuttavia a riconsiderare criticamente il fondamento delle competenze normanne sulla Chiesa di Sicilia. L'analisi della documentazione del periodo normanno, l'approfondimento della genesi e delle funzioni dei legati apostolici attivi tra XI e XII secolo, il confronto con esperienze coeve — in particolare con l'Inghilterra normanna — nonché gli studi sul funzionamento e sull'organizzazione interna del *Regnum Siciliae* e sulle prerogative dei vescovi dell'isola, suggeriscono che la tesi secondo cui i sovrani normanni avrebbero agito quali legati apostolici non possa più essere accolta in maniera acritica (Becker, ed., 2013; Djelida 2020; Imperia 2022a; Wiedemann 2022; Cerrito 2022).

Benché sia indubbio che i Normanni esercitarono un controllo pervasivo e sistematico sull'apparato ecclesiastico locale, tale controllo appare piuttosto espressione di una più ampia strategia di governo, volta a ricondurre sotto la supervisione regia le principali componenti istituzionali e sociali del territorio. In questa prospettiva, il privilegio del 1098 perde il carattere di fondamento strutturale della politica ecclesiastica normanna e va considerato, piuttosto, come l'episodio iniziale — certamente significativo, ma non risolutivo — di un processo continuo di negoziazione istituzionale tra Normanni e papato.

Le fonti attestano, infatti, che le competenze giurisdizionali sulla Chiesa di Sicilia furono oggetto di ripetuti negoziati tra le due parti, formalizzati in privilegi e concordati che contribuirono a delineare, nel tempo, un articolato sistema di relazioni istituzionali, irriducibile al solo atto del 1098. Rileggere la questione del «regolamento di competenze» tra Normanni e Papato sulla Chiesa locale consente, da un lato, di superare un'interpretazione che non trova pieno riscontro nelle fonti; dall'altro, di restituire maggiore profondità storica a un dialogo istituzionale che, lungi dall'essere

statico, fu plasmato da esigenze contingenti, da equilibri politici mutevoli e da una costante interazione tra norma e prassi.

Lo studio di tale processo — ricco di implicazioni per la comprensione delle dinamiche tra Chiesa e monarchia nel Medioevo — si offre dunque come chiave di lettura privilegiata per cogliere la singolarità dell'esperienza normanna in Sicilia, da collocare nel più ampio contesto delle trasformazioni politiche dell'Europa medievale e, in particolare, nel quadro delle relazioni che i nuovi regni formati in Europa tra XI e XII secolo instaurarono con la Sede romana.

1. I NORMANNI NELL'ITALIA MERIDIONALE: LA RICERCA DI LEGITTIMAZIONE, IL CONCORDATO DI MELFI (1059) E I RIFLESSI PER LA SICILIA¹

Sin dai primi decenni dell'XI secolo, gruppi di cavalieri normanni lasciarono la Normandia alla ricerca di nuove opportunità politiche e territoriali. La loro espansione si orientò principalmente verso due direttrici: l'Inghilterra e l'Italia meridionale (Bouet e Neveux, a cura di, 2001).

Quest'ultima area si presentava allora come un articolato mosaico di poteri in competizione: Bizantini, Longobardi, signorie monastiche e musulmani che si contendevano il controllo del territorio (Kreutz 1991; Falkenhausen 1977). Inserirsi inizialmente come mercenari al soldo dei signori locali, i Normanni seppero sfruttare con abilità tale frammentazione politica. La debolezza delle forze locali, le incursioni saracene e le rivalità tra i due grandi poteri a vocazione universale — il papato e l'Impero romano-germanico — offrirono loro l'opportunità di acquisire territori e consolidare progressivamente la propria posizione (Alessi 2025, pp. 61-75).

La prima fase del processo costitutivo normanno segnò il passaggio decisivo dalla condizione di *milites* mercenari a quella di signori territoriali stabilmente insediati (Bouet 2001; Cuozzo 1989; Amatuuccio 1998). Sebbene la loro concezione del potere restò inizialmente ancorata a un orizzonte politico limitato, che li vide formalmente subordinati alle autorità universali, la designazione di Guglielmo Braccio di Ferro a capo della compagine normanna rappresentò un primo tentativo di legittimazione «dal basso» dell'autorità del condottiero, ulteriormente rafforzata dall'attribuzione del titolo

¹ Abbreviazioni: BAV – Biblioteca Apostolica Vaticana. Brühl – *Rogarii II. Regis Diplomata latina. Codex diplomaticus regni Siciliae, Series prima: Diplomata regum et principum e gente normannorum*. Ed. Carlrichard BRÜHL. Colonia; Vienna: Böhlau, vol. II, 1, 1987. IP – *Italia Pontificia sive Repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante annum MCLXXXVIII Italiae ecclesiis monasteris civitatibus singulisque personis concessorum*. Ed. Paul Fridolin KHER, Walther HOLTZMANN and Dieter GIRGENSHON. Berlino; Zurigo: Weidmann, vols. I-X, 1906-1975. JL – *Regesta Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum 1198*. Ed. Philipp JAFFÉ, et al. Lipsia: Veit, 1885-1888. 2 voll. Mansi – *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*. Ed. Giovan Domenico MANSI; cont. Jean-Baptiste Martin-Louis PETIT. Firenze; Venezia; Parigi; Lipsia: H. Welter, 1759-1927. 53 voll. MGH – *Monumenta Germaniae Historica. PL – Patrologiae cursus completus. Series Latina*. Ed. Jacques-Paul MIGNE. Parigi: Garnier, 1878-1891. 221 voll.

di *kómes*. Guglielmo non esercitò mai un potere pienamente sovrano, configurandosi piuttosto come *primus inter pares* (Caravale 1984, pp. 15-16); tuttavia, tale scelta si rivela indicativa di un più ampio progetto volto alla conquista di un'autonomia di governo (Ménager 1959; Delogu 1973).

Un primo riconoscimento formale «dall'alto» giunse tramite l'alleanza stretta con Guaimario IV di Salerno, nel cui nome i Normanni si impegnarono ad amministrare i territori già conquistati. In questa fase emergono con chiarezza i tratti distintivi della loro futura linea d'azione politica: agire formalmente in nome di un'autorità superiore pur esercitando di fatto un potere autonomo. Tale strategia richiamava l'esperienza maturata in patria, dove i duchi normanni si dichiaravano vassalli del re di Francia, mantenendo tuttavia una sostanziale autonomia (Guglielmo di Jumièges 1995).

Per un pieno consolidamento del potere, tuttavia, era necessario ottenere il riconoscimento anche da parte di un'autorità universale. Questo obiettivo non poteva essere perseguito né rivolgendosi all'imperatore d'Occidente, scarsamente interessato alle vicende del Mezzogiorno, né al Βασιλεὺς di Costantinopoli, ai cui danni i Normanni avevano ampliato i loro domini. L'unica via percorribile restava dunque il pontefice. In una prima fase, tuttavia, il papato percepì i Normanni come una potenziale minaccia per la sicurezza dei propri domini. Papa Leone IX tentò di contenerne l'espansione promuovendo una coalizione anti-normanna, che venne tuttavia sconfitta nella battaglia di Civitate del 1053 (Taviani-Carozzi 1996; Stanton 2013; Guzzo 2017).

Pochi anni più tardi, l'ascesa al potere di Roberto il Guiscardo (1057) alla guida dei Normanni segnò una svolta decisiva nei rapporti con Roma. Dotato di una visione politica più matura e strategica rispetto ai suoi predecessori, il nuovo condottiero comprese la necessità di fondare il proprio potere su un riconoscimento giuridico-formale e si adoperò per ottenerlo dal pontefice (Manselli 1991; Bünemann 1997; Loud 2000).

L'elezione di papa Niccolò II, favorevole a un'intesa con i Normanni per arginare il rischio di un rafforzamento dell'influenza imperiale e bizantina nell'Italia meridionale, creò le condizioni per la stipula del Concordato di Melfi (1059). In tale occasione Roberto il Guiscardo prestò un duplice giuramento: con il primo si proclamò duca di Puglia e Calabria, nonché futuro conquistatore della Sicilia — allora ancora sotto il controllo musulmano (*subveniente futuris Siciliae*); con il secondo si impegnò a proteggere le chiese dei territori da lui controllati, riconoscendone la soggezione alla giurisdizione pontificia (*in tua potestatem*) (Fabre e Duchesne, ed., 1910, pp. 421-422; Watterich, a cura di, 1862, pp. 233 ss.; Caravale 1984, pp. 12-14; Mor 1975, pp. 105-116; Loud 2000, pp. 110-121; D'Alessandro 1969, pp. 123-134; Hägermann 2008). L'accordo prevedeva precisi obblighi: il Guiscardo avrebbe difeso i territori pontifici, sostenuto il papato nelle procedure di elezione del pontefice e garantito tutela alle

chiese locali. In cambio, il papa otteneva l'appoggio militare normanno e rafforzava l'autonomia della Chiesa romana nei confronti dell'impero romano-germanico. Il patto assunse così un carattere «sinallagmatico», fondato su reciproci vantaggi funzionali alla stabilità del papato e al consolidamento dell'autorità normanna. Come è stato osservato: «con questa concessione il papa presupponeva che la Sede Romana avesse il dominio eminente dell'Italia meridionale, mentre Roberto il Guiscardo riceveva l'investitura quale capo riconosciuto del suo popolo» (Condorelli 2022, p. 285). Da potenziale minaccia, i Normanni divennero così i principali alleati di Roma, inaugurando una nuova fase politica nel Mezzogiorno (Caravale 1984, pp. 12-14; Loud 2000, pp. 110-121).

Non è tuttavia agevole qualificare giuridicamente l'accordo, poiché le due parti ne offrono letture differenti. Roma ricondusse il rapporto con i Normanni entro gli schemi feudali vigenti, configurando Roberto quale un vassallo subordinato all'autorità pontificia. Tale interpretazione emerge con chiarezza, ad esempio, nel *Liber ad amicum* del vescovo e giurista Bonizone di Sutri (c. 1050-1090):

Quo facto magnificus dux Gotefridus una cum cancellario et episcopis domum remearunt. Venerabilis vero a Deo protectus pontifex Apuliam tendens Normannos vinculo excommunicationis absolvit, tradensque eis per investituram omnem Apuliam et Calabriam et terras beati Petri ab eis olim invasas, excepto Benevento, omnes in dediciones accepit et eos sibi iurare coegit, et per eos citissime Romanam urbem, a capitaneorum tyrannide liberavit (Bonizone di Sutri 1891, p. 593).

Va tuttavia osservato che il pagamento di un censo annuo — il cui ammontare crebbe sensibilmente nel corso del tempo — richiama, più che un rapporto propriamente feudale, prassi di tipo enfiteutico, molto diffuse nell'Italia centrale (Holtzmann 1958; Leicht 1933, pp. 168 ss.). Tale elemento contribuisce a problematizzare la qualificazione giuridica del vincolo instaurato tra le parti (Tabacco 1993; Reynolds 1994, 2012; Dendorfer 2004; Dendorfer e Deutinger 2010).

Dal canto loro, i Normanni adottarono un'interpretazione più elastica dell'accordo, concependolo come «un atto di gratitudine per l'aiuto divino alle conquiste, che aveva tuttavia ai loro occhi, un importante corrispettivo: il riconoscimento delle acquisizioni territoriali» (Zerbi 1983, p. 55). Il concordato fu dunque inteso come atto di legittimazione politica, dal quale non discendeva un rigido vincolo di subordinazione feudale (Delogu 1973, p. 80; Tramontana 1987, pp. 21-25; Wiedemann 2022, pp. 59 ss.).

Questa diversa percezione traspare indirettamente anche dal silenzio delle cronache normanne sull'accordo. Solo Leone Marsicano ne parla in modo dettagliato,

mentre Guglielmo di Puglia vi accenna brevemente (Leone Marsicano 1980; Guglielmo di Puglia 1961). Altri cronisti, quali Amato di Montecassino, Lupo Protospatario, Goffredo Malaterra e l'Anonimo Barese, non ne fanno alcuna menzione (Amato di Montecassino 1935; Goffredo Malaterra 1928; Anonimo Barese 1724). Tale reticenza appare significativa e sembra confermare come, nella prospettiva normanna, l'accordo non fosse percepito quale atto fondativo di una subordinazione formale, bensì come uno strumento funzionale al consolidamento del potere acquisito.

Il concordato ebbe un'importanza decisiva nel conferire legittimazione all'autorità normanna, sancendo il nuovo status di Roberto il Guiscardo: non più semplice capo militare, ma duca riconosciuto dal papato e, in quanto tale, legittimato ad imporre la propria autorità sugli altri baroni normanni (Loud 2007, p. 140). Il rinnovo del giuramento a Gregorio VII, nel 1080, confermò e rafforzò l'impegno assunto dai Normanni nella difesa della Chiesa romana (*Recueil des actes des ducs normands d'Italie* 1981, pp. 101-104, n. 31; Delle Donne 2024).

2. LA CONQUISTA NORMANNA DELLA SICILIA E IL PROCESSO DI LATINIZZAZIONE

Ottenuto il riconoscimento papale, i Normanni rivolsero la loro attenzione alla Sicilia, la quale rivestiva una straordinaria importanza strategica sia perché situata al centro del Mediterraneo sia in quanto crocevia tra Oriente e Occidente, punto di convergenza di dinamiche politiche, commerciali e religiose.

La campagna di conquista, avviata nel 1061, fu graduale e si concluse soltanto nel 1091 (Chalandon 1907, I, pp. 189-211, 327-354; Theotokis 2010; Nef 2011, pp. 21-32). All'arrivo dei Normanni, la Sicilia, che dal 902 era parte del *dār al-Islām* sotto il controllo degli Aglabiti, era suddivisa in tre grandi regioni dominate da emiri musulmani che si contendevano il controllo del territorio (Takayama 1992a; Takayama 1992b; Metcalfe 2009; Granara 2019). I Normanni approfittarono di questa frammentazione per inserirsi nel precario equilibrio politico dell'isola, intervenendo in soccorso dell'emiro di Catania, Ibn al-Thumnah.

Ruggero I, fratello minore di Roberto il Guiscardo, assunse progressivamente il controllo della spedizione. Seppure formalmente vassallo del fratello, egli consolidò rapidamente la sua autorità nell'isola, stabilendo la sua corte a Mileto, in Calabria, e creando un embrionale sistema amministrativo caratterizzato da un marcato sincretismo combinante apporti latini, greci e arabi (Nef 2004; Grévin 2013, pp. 413-422; Peters-Custot 2018). L'abilità di gestione delle diverse componenti etnico-religiose che coesistevano sull'isola fu cruciale per il consolidamento del suo potere (Tramontana 1973; Becker 2008a; Pasciuta 2016; Pasciutta 2018).

I Normanni non sconvolsero l'assetto economico e sociale preesistente. La struttura latifondista della proprietà terriera venne mantenuta, così come gli obblighi

giuridici ed economici imposti alle popolazioni rurali (Fardella 1974; Fardella 1979; Caravale 1973). La distribuzione dei territori conquistati rispettò i rapporti di forza tra i capi normanni (Fardella 1966; Takayama 1993; Becker 2008b). L'obiettivo fu la stabilizzazione interna dell'isola tramite la fondazione di signorie sul modello delle contee franche.

Il papato supportò la conquista normanna, desideroso di espellere i musulmani dall'isola e impedire la riaffermazione del controllo bizantino. Roma faceva leva sull'antica tradizione che la legava all'isola. Sin dalla tarda antichità, il pontefice aveva esercitato la sua autorità sulla chiesa locale in qualità di patriarca occidentale, di metropolita e di detentore del *Patrimonium Sancti Petri*, cioè di quei possedimenti storicamente detenuti in proprietà privata dalla Chiesa di Roma (Recchia 1978; Mammino 2004). I papi avevano inviato in Sicilia vicari apostolici e amministratori del Patrimonio di San Pietro dotandoli di ampi poteri giurisdizionali e incaricandoli di amministrare la chiesa locale (Alessi 2024b).

I legami si erano tuttavia interrotti nell'VIII secolo a seguito dello scisma iconoclasta quando, per mezzo del decreto emanato dall'Imperatore Leone III, la Sicilia era stata posta sotto la giurisdizione del Patriarcato di Costantinopoli e sottratta a quella di Roma (Anastos 1979; Prigent 2004; Prigent 2010).

Gli interventi papali erano cessati del tutto durante il governo musulmano (827-1091), sebbene, nel 1050, papa Leone IX avesse provato a riaffermare i diritti pontifici sull'isola nominando Umberto di Silvacandida arcivescovo di Sicilia (*Richerii Gesta Senoniensis Ecclesiae* 1880, p. 280). La nomina è ricordata da Lanfranco di Pavia, poi vescovo di Canterbury: «Humbertum [...] ad praedicandum Siculis verbus Dei archiepiscopum ordinavit» (Lanfranco di Pavia, PL 150, coll. 409-410; Regesta Imperii III 2011, n. 771).

L'arrivo dei Normanni, quindi, fu cruciale per riportare l'isola nell'area dell'Occidente latino. Papa Alessandro II, nel 1063, benedisse la campagna di conquista inviando il vessillo di San Pietro e riconoscendo simbolicamente il valore della meritoria azione di espansione della cristianità (Goffredo Malaterra 1928, p. 45; Vezzoni 2023).

Nel 1076 papa Gregorio VII riaffermò il sostegno papale in un'epistola nella quale approvò l'operato normanno nell'isola e ribadì la volontà di Roma di riaffermare i diritti pontifici (*Das Register Gregors VII* 1920, I, ep. 11, pp. 271-272).

In effetti, dopo la conquista, sebbene i Normanni non restituirono i beni del Patrimonio di San Pietro, il papato considerò la Sicilia quale territorio appartenente alla Chiesa di Roma. Come emerge dalle fonti, la pretesa giuridica sull'isola si fondava sull'uso della (falsa) Donazione di Costantino. Nel confermare l'istituzione del monastero di San Bartolomeo sull'isola di Lipari, voluto da Ruggero I, papa Urbano II qualificò la Sicilia come territorio di proprietà di Roma:

Cum universe insole secundum intituta regalia iuris publici sunt profecto quia religiosi imperatoris Constantini privilegio in ius proprium beato Petro eiusque successoribus occidentales omnes insole condonate sunt maxime que circa Ytalie omnia habentur (Cerrito 2022, pp. 26-27; Maffei 1964, pp. 19 ss.).

La rivendicazione giuridica di un diritto di proprietà spettante a Roma fu anche inserita nelle raccolte canoniche del cardinale Deusdedit e di Anselmo da Lucca (Deusdedit 1905, IV, pp. 397-401; Anselmo da Lucca 1906-1915, IV, pp. 206-210).

Tuttavia, si trattò di una pretesa che si scontrò con la concezione del potere di Ruggero I e dei suoi successori, i quali attribuirono all'autorità papale una forza meramente legittimante, mantenendo il controllo effettivo del governo dell'isola.

Tali opposte concezioni furono alla base dei numerosi conflitti di competenza sorti nel corso del governo normanno della Sicilia. La contrapposizione, tuttavia, non emerse subito. Nelle fasi iniziali della conquista, infatti, si registra una piena sintonia tra i pontefici e i condottieri normanni, soprattutto per via del fatto che essi diedero subito avvio ad un'imponente opera di riorganizzazione ecclesiastica del territorio tramite l'istituzione di vescovati e monasteri (Fonseca 1977; Nef 2003; Ardizzone e Pezzini 2014; Imperia 2022a). Il processo, lento e graduale, ottenne la piena approvazione pontificia, come testimoniano i numerosi documenti di fondazione (Becker, ed., 2013, pp. 114-116, 131-135, 143-146, 208-211).

Occorre tuttavia precisare che, sebbene entrambe le parti condivisero l'obiettivo di una latinizzazione dell'isola, l'interpretazione che diedero a tale processo differì radicalmente. Ruggero I, infatti, concepì la cristianizzazione come processo di fondazione *ex novo* dell'apparato ecclesiastico, distrutto dalla dominazione musulmana (Nef 2003, p. 183). Inoltre, le nuove strutture ecclesiastiche, nella visione di Ruggero I, erano funzionali al consolidamento del suo governo e all'instaurazione di un più capillare controllo del territorio (Kamp 1994; Martino 2022; Imperia 2022a; Imperia 2022b). Per il papato, invece, si trattò di un recupero delle precedenti strutture ecclesiastiche altomedievali e della rinnovata restaurazione delle prerogative pontificie sull'isola (Urbano II, PL 151, col. 371; Cerrito 2022, p. 28; Collura, ed., 1961, p. 22).

I Normanni fondarono, in totale, nove diocesi (Maurici 2000). Subito dopo la conquista di Palermo, nel 1072, trovarono un arcivescovo greco, Nicodemo e lo ristabilirono come titolare della cattedra di Palermo (Goffredo Malaterra 1928, c. 45, p. 53; Amato di Montecassino 1935, VI, c. 23, p. 285; Guglielmo di Puglia 1961, III, vv. 331-336, p. 182). Il successore, Alcherio, fu confermato da papa Gregorio VII (Cerrito 2022, pp. 23-25).

Nel 1080, Ruggero I fondò il vescovato di Troina, prima diocesi dell'isola (Becker, ed., 2013, pp. 40-41, n. 2). L'azione fu compiuta senza ricercare il previo avallo pontificio. Gregorio VII rimproverò il conte normanno per non aver rispettato la procedura che, in

quel caso, avrebbe richiesto la presenza del legato apostolico Wilelmus Populoniensis, in quel momento in missione in Sardegna (IP X, p. 434, n. 1; p. 425, n. 2; Zito 2016, pp. 186-188). L'episodio rivela una prima tensione tra le due parti: il pontefice, pur convalidando l'azione di Ruggero I, ne circoscriveva giuridicamente la portata qualificandola come un'eccezione limitata al caso di specie («ad presens») che non avrebbe dovuto ripetersi nel futuro («ne de futuro id fiat») poiché l'autorità normanna aveva esorbitato dai confini della propria competenza e aveva ristretto la *libertas ecclesiae*.

Con Urbano II, le relazioni divennero più cooperative. Ruggero I ricevette l'approvazione papale per fondare le nuove diocesi di Catania (1091), Siracusa (1092), Agrigento e Mazara (1093) (Imperia 2022a, capp. 2, 3, 6, 7). Il pontefice concesse a Ruggero I maggiore autonomia, riservandosi di ratificare le decisioni assunte dal conte (Martin 2016; Imperia 2022a, pp. 251-267). Inoltre, alcuni tentativi di fondazione, come nel caso del vescovato di Lipari, furono respinti dal pontefice.

La riorganizzazione ecclesiastica promossa da Ruggero I rappresentò una chiara manifestazione di un processo volto ad instaurare una «chiesa di frontiera», seguendo un modello di evangelizzazione caratterizzato dalla fondazione di sedi episcopali collocate in posizioni strategiche, da un alto clero di origine allogena e da un potere decisionale esercitato dal principe in stretta collaborazione con il papato (Delogu 1973, p. 93).

L'azione del conte ricalcò quella dei precedenti conquistatori-evangelizzatori, come i Carolingi oltre il Reno e gli Ottoni nei territori slavi, e si allineava ai contemporanei processi di cristianizzazione in atto in Inghilterra, Spagna e Scandinavia (Jordan 1923, pp. 31 e 33-34; *Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser I: Konrad I, Heinrich I, und Otto I* 1879-1884, pp. 155-156, n. 76; p. 189, n. 105; Annalista Saxo 2006, pp. 197-198 e JL n. 3690; Adamo da Brema 1917, 1. II, cap. 58, pp. 118-119 e cap. 25, pp. 167-168; Mansi XIX, p. 93; JL n. 5356; Kehr 1926; Urbano II, PL 151, col. 407; JL n. 5549; Eadmer 1884, p. 195; JL n. 6210 e 6212; Pasquale II, PL 163, coll. 250 e 249; Berend, ed., 2009; Winroth 2012).

3. LA CONCESSIONE DELLA BOLLA QUIA PRUDENTIAM TUAM (1098) E LA SUA PORTATA GIURIDICA

Terminata la fase di conquista e latinizzazione della Sicilia, papa Urbano II provò a riprendere il controllo della Chiesa locale con l'intento di garantire stabilità e coerenza al nuovo assetto. Per attuare questo disegno il pontefice decise di nominare Roberto, vescovo di Troina-Messina, quale legato apostolico permanente per l'isola. L'obiettivo del pontefice era quello di ripristinare il modello di governo ecclesiastico altomedievale, nel quale un rappresentante diretto della Sede Apostolica avrebbe esercitato la supervisione sulla Chiesa locale (Alessi 2025, pp. 115-122).

Non si conoscono né la data esatta della nomina di Roberto né se egli esercitò effettivamente prerogative legatzie. Secondo quanto riferisce il cronista Goffredo

Malaterra, la nomina suscitò fin da subito la ferma opposizione del conte Ruggero I che sollecitò il pontefice a rivedere la decisione. Secondo un documento — tramandato in una copia del XVI secolo di dubbia attendibilità — Ruggero I fece addirittura arrestare il legato apostolico (Kehr 1899, pp. 310-311; IP X, p. 338, n. 20; Deér 1969, pp. 49-50; Alessi 2025, pp. 120-122).

La questione fu affrontata nel luglio del 1098, in occasione di un incontro tra il papa e il conte presso la città di Salerno. In quella circostanza Urbano II, dopo aver revocato la nomina di Roberto, concesse la bolla *Quia prudentiam tuam*, meglio nota, a partire dal XVI secolo, come privilegio di concessione dell'Apostolica Legazia di Sicilia (Alessi 2025).

Il contenuto e i caratteri del documento possono essere ricavati unicamente da due fonti: la cronaca di Goffredo Malaterra e un'epistola di papa Pasquale II del 1117 indirizzata al successore di Ruggero I, il figlio Ruggero II (Alessi 2025, pp. 123-129).

Per quanto concerne la cronaca di Goffredo Malaterra, il testo del privilegio si trova riportato in chiusura dell'opera:

Urbanus episcopus servus servorum Dei. Carissimo filio Rogerio comiti Calabriae et Siciliae salutem et apostolicam benedictionem. Quia prudentiam tuam supremae maiestatis dignatio multis triumphis et honoribus exaltavit et probitas tua in Saracenorum finibus ecclesiam Dei plurimum dilatavit sanctaeque sedi apostolicae devotam se multis modis semper exhibuit, nos in specialem atque carissimum filium eiusdem universalis ecclesiae assumpsimus. Idcirco de tuae probitatis sinceritate plurimum confidentes, sicut verbis promisimus, ita etiam litterarum auctoritate firmamus: quod omni vitae tuae tempora vel filii tui Simonis aut alterius qui legitimus tui haeres exstiterit, nullum in terra potestatis vestrae praeter voluntatem aut consilium vestrum legatum Romanae ecclesiae statuemus, quinimmo quae per legatum acturi sumus, per vestram industriam legati vice exhiberi volumus, quando ad vos ex latere nostro miserimus ad salutem videlicet ecclesiarum, quae sub vestra potestate existant, ad honorem beati Petri sanctaeque eius sedis apostolicae, cui devote hactenus obedisti, quamque in opportunitatibus suis strenue ac fideliter adiuvesti. Si vero celebrabitur concilium, tibi mandavero, quatenus episcopos et abbates tuae terre mihi mittas, quot et quos volueris mittas, alios ad servitium ecclesiarum ac tutelam retineas. Omnipotens Dominus actus tuos in beneplacito suo dirigat et te a peccatis absolutum in vitam aeternam perducatur. Dat. Salerni per manum Ioannis sanctae Romanae ecclesiae diaconi, III. nonas iulii, indictione VII, pontificatus

domini Urbani secundi [anno] XI (Caspar 1904a, pp. 218-219; Goffredo Malaterra 1928, p. 108; JL n. 5706 e IP X, pp. 188-189, n. 86; IP VIII, pp. 25-26, n. 81)².

La seconda importante fonte che conferma il contenuto del privilegio concesso da Urbano II, è rappresentata dall'epistola *Ante saracenorum invasionem* di papa Pasquale II, datata 1117, cioè diciannove anni dopo il rilascio del privilegio di Urbano II. L'epistola è indirizzata al successore di Ruggero I, il figlio Ruggero II:

Excertum ex registro Paschalis pp. libro xviii. Cap. iii. Rog. Sicil. comiti. Paschalis pp. II. Rogerio comiti Siciliae. Ante Sarracenorum invasionem Siciliae insula Romane ecclesie adeo familiaris fuit, ut semper in ea Romani pontifices et patrimoniorum suorum curatores et sue vicis representantes habuerint. Patri autem tuo divina gratia prerogativam contulit, ut suo et suorum labore et sanguine Sarraceni ab eadem insula pellerentur, et in ea Dei ecclesie restituerentur. Unde, sicut in tuis litteris suggessisti, antecessor meus patri tuo legati vicem gratuita benignitate concessit. Nos quoque tibi post ipsum eius successor concessimus, ea videlicet ratione, ut si quando illuc ex latere nostro legatus dirigitur, quem profecto vicarium intelligimus, que ab eo gerenda sunt, per tuam industriam effectui mancipentur. Sic enim (sic add. ms. male) in ecclesia seculares potestates dispositas legimus, ut quod ecclesiastica humilitas minus valet, secularis potestas sue formidinis rigore perficiat. Nam personarum ecclesiasticarum seu dignitatum iudicia nusquam legimus laicis vel religiosis fuisse commissa. Porro episcoporum vocationes ad synodum, quas unquam sibi legatus aut vicarius usurpavit? Quod aliquando singularibus, aliquando pluralibus litteris per quoslibet solet nuntios fieri. Cognosce, fili karissime, modum tuum, et datam tibi a Domino potestatem noli contra dominicam erigere potestatem. Sic enim a Domino Romane ecclesiae potestas concessa est, ut ab hominibus auferri non possit. Disce in comitatu tuo bonorum imperatorum exempla, ut ecclesias non impugnare studeas, sed iuvare, non iudicare aut opprimere episcopos, sed tamquam Dei vicarios venerari. Que a patre tuo nobilis memoriae R(ogero) comite ecclesie data sunt, per te nullatenus minuantur, sed potius augeantur. Noli Deum precedere, sed sequaris, quia eo duce non offendes, sed vite lumen habebis. Hec tibi tamquam filio karissimo praecipio, hec moneo; si, ut spondes, obedieris et obtemperaveris, tuam profecto salutem obtemperaberis. Omnipotens Dominus suo te beneplacito dirigat, conservet atque custodiat. Dat. Anagninae Kal. Octobris (ed. Condorelli 2023, pp. 285-286, n. 47; Pasquale II, PL 163, coll. 425-426; JL n. 6562, p. 766).

² Erich Caspar, sulla base di un'analisi filologica e paleografica, propone l'incipit «Quia prudentiam tuam» e il verbo «exhiberi» preferendoli rispettivamente a «Quia propter prudentiam tuam» e a «cohiberi», queste ultime forme attestate in larga parte della tradizione manoscritta, come ad esempio nel testo del privilegio edito in Goffredo Malaterra 1928, p. 108.

Nell'indagare il privilegio di Urbano II, l'analisi storiografica si è focalizzata sull'autenticità del documento, sulla sua datazione, sull'identificazione dell'autore materiale e sulle discrepanze tra il testo del privilegio e l'epistola di Pasquale II. Sul piano giuridico, sono emerse perplessità sulla natura della concessione, la sua portata, ereditarietà ed efficacia territoriale. Il tema più controverso ha riguardato la presunta attribuzione a Ruggero I — e ai suoi successori — dello status di legato apostolico. Inoltre, un altro punto di discussione ha riguardato la questione dei diritti papali, cioè se e come i pontefici cercarono di esercitare il loro controllo sulla Chiesa di Sicilia.

La questione dell'autenticità del privilegio è oggi risolta. Il privilegio di Urbano II, infatti, è contenuto in due manoscritti trecenteschi della cronaca di Goffredo Malaterra (Barcellona ms. 996; Palermo Fondo Fitalia I.B. 28). Inoltre, la sua concessione è confermata dall'epistola di Pasquale II (1117), che la menziona esplicitamente.

Riguardo alla data di concessione, la cronaca di Malaterra la colloca correttamente al 5 luglio 1098. Tuttavia, l'indizione riportata nel privilegio è errata, poiché il privilegio fu rilasciato nella sesta indizione e non nella settima. La presenza di Urbano II a Salerno nel luglio 1098 è confermata da tre documenti papali emessi in quella città (JL n. 5707 e 5708, p. 693).

Il documento si presenta come conferma scritta di una promessa verbale del pontefice a Ruggero I (*sicut uerbis promissimus*), probabilmente fatta nel precedente incontro avvenuto a Capua, circa un mese prima di quello di Salerno, e raccontato da Malaterra.

Il cardinale Giovanni di Gaeta, futuro papa Gelasio II, può essere identificato come l'estensore materiale dell'atto, come si evince dal testo firmato da «Johannis, sanctae Romanae Ecclesiae Diaconi Cardinalis» (Alessi 2025, pp. 136-137).

Il testo riportato nella cronaca di Malaterra presenta, tuttavia, alcune incongruenze, non solo per via del già rilevato errore di indizione, ma anche per l'omissione di un complemento oggetto nella frase «quando ad vos ex latere nostro miserimus». Tali elementi fanno supporre che il documento fu ricopiato in maniera approssimativa in un'epoca successiva alla redazione originaria della cronaca e poi inserito a conclusione dell'opera. Artefice dell'operazione fu con tutta probabilità l'anonimo monaco autore degli *Annales Siculi* e di un brano sui conti Simone e Ruggero II, cioè i due testi che seguono i menzionati manoscritti della cronaca di Malaterra (Fodale 1970, p. 91).

Questo spiegherebbe anche la discrepanza riscontrata tra il testo latino del privilegio e la parafrasi che lo precede, fornita dallo stesso cronista. Malaterra, non avendo a disposizione il documento originale e avendo intenti elogiativi nei confronti di Ruggero I, ne diede una sintesi interpretativa che non rispecchiava il reale contenuto, attribuendo, ad esempio, al conte il titolo di legato apostolico (su cui *infra*).

Per quanto riguarda la natura giuridica del documento, esso si configura come una concessione personale e unilaterale di Urbano II in favore di Ruggero I e dei suoi diretti eredi, indicati espressamente nel documento come il figlio Simone e un altro successore legittimo, presumibilmente Ruggero II: «quod omni vitae tuae tempore, vel filii tui Simonis, aut alterius, qui legitimus tui haeres extiterit». Tale interpretazione è confermata dall'epistola di Pasquale II del 1117, che definisce il privilegio come personale e gratuito, sottolineandone quindi la natura revocabile: «antecessor meus patri tuo legati vicem gratuitate concessit» (Alessi 2025, pp. 139-142).

Per quanto concerne l'efficacia territoriale del privilegio, il testo si limita a menzionare genericamente che la portata dell'atto si estendeva entro i territori ricompresi nella potestà di Ruggero I («terra potestatis vestrae»), senza ulteriori precisazioni. Malaterra, nella già citata parafrasi al testo, interpretò tale formula come riferita sia alla Sicilia che alla Calabria. Tuttavia, l'assenza di conferme documentarie suggerisce che la giurisdizione effettiva fosse circoscritta solo all'isola. Questo aspetto trova conferma nei successivi accordi tra il papato e i Normanni che definirono con maggiore precisione i limiti delle prerogative concesse, confinandole sostanzialmente all'ambito insulare (Alessi 2025, pp. 141-143; *infra* par. 4-5-6).

Per quanto riguarda la questione del presunto status di legato apostolico attribuito a Ruggero I, né il privilegio di Urbano II né la successiva epistola di Pasquale II conferirono al conte una legazione *ex officio*, cioè piena e autonoma ma, piuttosto, la mera facoltà di agire «vicem legati», ossia quale esecutore delle direttive papali indirizzate in Sicilia in assenza di un legato. In questo senso, l'espressione «vicem legati» non indicava la sostituzione diretta del papa, ma più precisamente quella del legato papale stesso (Alessi 2025, pp. 144-150). L'interpretazione trova conferma nella lettera di Pasquale II (Cantarella 2020, p. 43), che sottolineava la natura subordinata e strumentale delle funzioni attribuite al conte normanno: «antecessor meus patri tuo legati vicem gratuita benignitate concessit».

A Ruggero I fu inoltre concessa la facoltà di approvare preventivamente l'invio di legati apostolici sull'isola e il potere di stabilire quali e quanti vescovi potessero partecipare ai sinodi romani, una prerogativa strettamente legata al fatto che i prelati potevano recarsi a Roma solo con i mezzi messi a loro disposizione dal conte stesso.

Successivamente, Pasquale II rimproverò Ruggero II per aver cercato di estendere i limiti del privilegio oltre la sua portata naturale, riaffermando il rapporto tra autorità pontificia e autorità normanna secondo il principio della dualità gelasiana. Il papa precisò che il conte non aveva il potere di impedire ai vescovi siciliani di partecipare ai sinodi convocati a Roma. In altre parole, Ruggero II poteva decidere quali e quanti vescovi inviare, ma non poteva vietare completamente la partecipazione dei prelati dell'isola (Alessi 2025, pp. 146-148).

In definitiva, la concessione di Urbano II e la successiva conferma di Pasquale II possono essere interpretati come segue: il papa si impegnò a non inviare legati in Sicilia senza il consenso di Ruggero I o dei suoi diretti eredi (Simone e, presumibilmente, Ruggero II che chiese la riconferma del privilegio a papa Pasquale II); in assenza di un legato, le istruzioni pontificie sarebbero state trasmesse per iscritto (*per chartulas*) e il conte avrebbe agito *vicem legati*, ossia come esecutore materiale di tali disposizioni; spettava, infine, al conte decidere quanti e quali vescovi inviare ai sinodi romani ma la sua discrezionalità non poteva spingersi fino al punto di vietare totalmente una loro partecipazione.

Il privilegio regolò quindi, da un lato, il rapporto tra il potere comitale e gli eventuali legati pontifici, subordinando il loro invio al *placet* del conte; dall'altro lato, non attribuì a Ruggero I e ai suoi successori lo status di legato apostolico, limitandosi a riconoscere loro il ruolo di intermediari esecutivi tra il papato e la Chiesa siciliana.

Vale la pena ricordare che due documenti apocrifi, redatti dopo la morte di Ruggero I, lo qualificano erroneamente — e propagandisticamente — come legato apostolico. Il primo è datato 1098, il secondo risale al 1102. Tuttavia entrambi sono stati riconosciuti come falsificazioni di epoca tardo-rinascimentale, risalenti presumibilmente al XVI secolo. Le incongruenze cronologiche, insieme all'uso anacronistico di titoli e formule, ne hanno rivelato la natura spuria (Becker, ed., 2013, pp. 235-238, 281-284).

Inoltre, occorre chiarire anche il motivo per cui Goffredo Malaterra, nella parafrasi che precede il testo della concessione papale, dichiara che Ruggero I ottenne la «legationem Beati Petri». L'affermazione del cronista è spiegabile, in parte, dal fatto che egli non ebbe accesso diretto al documento e quindi si limitò a fornirne una parafrasi approssimativa. Inoltre, un'altra spiegazione va rintracciata nel fatto che, nel linguaggio medievale, il termine «legato» veniva spesso impiegato in modo generico e atecnico per indicare qualsiasi tipologia di inviato, rappresentante e intermediario (Kyer 1979, pp. 5-13; Alessi 2025, pp. 151-154). Questa ambiguità, tuttavia, non si riscontra nella produzione normativa della Chiesa: le lettere di missione affidate ai legati apostolici redatte dalla cancelleria papale specificavano con chiarezza l'ambito di competenza e l'autorità conferita al legato (Weiss 1995, pp. 5-11; Weiss 2003; Boespflug 2002; Barbiche 2007, pp. 147-156). Anche i canonisti medievali adottarono una terminologia rigorosa, distinguendo tra il legato apostolico in senso tecnico — dotato di pieni poteri che scaturivano *ex officio* dal mandato generale ricevuto dal pontefice — e altre forme di rappresentanza ecclesiastica (Alessi 2023a). Nel caso di Ruggero I, l'uso del termine *legationem* da parte di Malaterra serviva piuttosto a descrivere il ruolo operativo e di intermediazione che il conte avrebbe avuto nell'eseguire le direttive papali. La scelta dell'espressione, potrebbe, inoltre, non andare esente da intenti celebrativi e propagandistici del cronista, panegirista delle gesta di Ruggero I.

Vi è, inoltre, un'ulteriore ragione per cui il conte normanno — e ancor più i suoi successori — non possono essere qualificati quali legati pontifici *tout court*. Il legato apostolico, infatti, era un agente inviato dal papa nelle province ecclesiastiche della cristianità per esercitare, in sua vece, funzioni di governo. A partire dalla seconda metà del XII secolo, la figura del legato acquisì rilevanza anche sul piano cerimoniale e simbolico: egli aveva diritto a essere accolto con gli onori riservati al pontefice e recava con sé le insegne apostoliche. Questo accresciuto prestigio attirò l'attenzione dei giuristi, che cominciarono a elaborare un'articolata teoria sulla natura e sull'autorità di tali rappresentanti. Canonisti come Enrico da Susa e Guglielmo Durante, al fine di fondare giuridicamente le prerogative del legato, ricorsero ad una raffinata finzione giuridica, mutuata dal diritto romano: il legato fu considerato «come se» fosse il papa stesso. In altri termini, egli non agiva semplicemente per delega, ma come presenza giuridicamente assimilata a quella del pontefice nei territori in cui operava. Attraverso questa costruzione teorica venne stabilito un rapporto di identificazione «organica», secondo cui gli atti del legato erano da imputarsi direttamente al papa (Zey 2013; Alessi 2023a).

Tale concezione del legato apostolico quale proiezione del pontefice affondava le sue radici nei primi secoli del cristianesimo. Già Papa Gregorio Magno aveva sottolineato la necessità che il papa si servisse di appositi rappresentanti poiché non poteva essere presente in più luoghi contemporaneamente. A tal fine egli richiamava l'immagine paolina dell'uomo che agisce attraverso una pluralità di membra, a rappresentare l'unità funzionale del corpo ecclesiale: «Ubi nos praesentes non possumus, nostra per eum cui praecipimus repraesentetur auctoritas» (Gregorio Magno 1996-1999, I, I, ep. I, p. 106).

Analogamente, diversi secoli dopo, papa Alessandro II, inviando Pier Damiani come legato in Francia, lo definì significativamente come colui che rappresentava gli «occhi» del pontefice, enfatizzando il legame organico tra rappresentante e rappresentato:

Talem vobis virum destinare curavimus, quo nimirum post nos maior in Romana Ecclesia auctoritas non habetur: qui nimirum et noster est oculus et apostolicae sedis immobile firmamentum (Alessandro II, PL 145, col. 857; Zey 2008).

Con il progressivo rafforzamento della funzione legatizia, i poteri del legato si ampliarono considerevolmente. Papa Innocenzo III affermò che, per legge naturale, il pontefice non poteva essere fisicamente presente dappertutto e che, proprio per tale ragione, doveva avvalersi di legati per esercitare la propria autorità in territori lontani:

iuxta verbum Dominicum ad staturam nostram nec cubitum unum valemus adicere vel simul in diversis locis existere — in unius corpus unitate — vel ad remota quelibet in ictu oculi transvolare possumus [...]. Quia vero lex id humane conditionis non patitur nec possumus in persona propria gerere sollicitudines universas, interdum per fratres nostros, qui sunt membra corporis nostri, ea cogimur exercere, quae, si commoditas ecclesie sustineret, personaliter libentius impleremus (Die Register Innocenz' III, I, ep. 354, pp. 515-516).

In questo quadro dottrinale e istituzionale, sebbene i rapporti tra il papato e i Normanni fossero molto saldi, tanto sul piano politico quanto su quello giuridico, le fonti non supportano la tesi secondo cui essi agirono simbolicamente e giuridicamente come «estensione» del pontefice, non potendosi rintracciare alcuna identificazione tra le due parti. Al contrario, emerge con chiarezza la chiara volontà di mantenere una netta separazione tra l'autorità del pontefice e quella del signore normanno (Alessi 2023b).

Va sottolineato, inoltre, che il privilegio del 1098 non rappresentò un caso isolato nell'Europa medievale di quel periodo ma si inserì nella più ampia strategia, incline al compromesso, perseguita dalla Chiesa nei confronti dei nuovi poteri sovrani locali. Un precedente significativo è offerto dal privilegio che, secondo Ugo di Flavigny, papa Urbano II concesse a re Guglielmo II d'Inghilterra nel 1096, ossia due anni prima dell'emanazione del privilegio per Ruggero I di Sicilia.

Per mezzo del legato Walter d'Albano, il pontefice promise che nessun legato sarebbe stato inviato in Gran Bretagna senza il previo consenso del sovrano: «Ne legatus Romanus ad Angliam mitteretur nisi quem rex praeciperet» (Ugo di Flavigny 1848, p. 475). Tale facoltà fu poi riconfermata a re Enrico I da papa Callisto II nel 1119:

Ut neminem aliquando legati officio in Anglia fungi permetteret, si non ipse [rex], aliqua, praecipua querela exigente, et quae ab archiepiscopo Cantuariorum caeterisque episcopis regni terminari non posset, hoc fieri postularet a papa (Eadmer 1884, p. 258).

Il privilegio di Urbano II fu poi invocato dai baroni inglesi ribelli per impedire l'accesso del legato Guy Foulquois inviato a sostenere Enrico III nel 1263 (Kyer 1979, p. 111). Analogamente a quello accordato a Ruggero I, anche il privilegio concesso ai sovrani inglesi aveva carattere personale. Inoltre, nessun sovrano d'Inghilterra fece mai uso del titolo di legato pontificio.

In definitiva, nella prassi dell'epoca si affermò una diffusa opposizione ai legati, e il loro ingresso nel territorio venne subordinato al previo consenso del sovrano locale. Sia i Normanni d'Inghilterra sia quelli di Sicilia rivendicarono nei confronti

di Roma una sostanziale autonomia nella gestione dell'apparato ecclesiastico locale, manifestando un atteggiamento di resistenza che i pontefici furono costretti ad attenuare mediante specifiche concessioni (Alessi 2024a).

4. I CARATTERI DELLA POLITICA ECCLESIASTICA DI RUGGERO II IN SICILIA (1130-1154)

Alla morte di Ruggero I, nel 1101, la reggenza della contea di Sicilia fu assunta dalla vedova Adelasia del Vasto, data la minore età del primogenito Simone, la quale proseguì con continuità le linee politiche e amministrative del defunto marito, consolidando il potere comitale attraverso un'attenta gestione giudiziaria e feudale e avviando un progressivo spostamento del centro del potere da Mileto a Palermo (Pontieri 1955; Houben 1990).

Sebbene il privilegio concesso da papa Urbano II nel 1098 fosse stato, almeno formalmente, trasmesso a Simone, la madre non sembra averne fatto uso. Le fonti coeve rivelano che non fu posto in essere nessun esercizio delle facoltà previste. Inoltre, in quegli anni, non si registra la presenza di legati pontifici sull'isola.

Tuttavia, non mancarono interventi da parte del pontefice. Ad esempio, nel gennaio del 1111, papa Pasquale II conferì un mandato giudiziario a tre prelati di Sicilia e Calabria: ad Angerio, vescovo di Catania, all'abate di San Eufemia e a Lanuino, priore di San Stefano del Bosco. A questi ecclesiastici fu affidato il compito di pronunciarsi sull'accusa di simonia mossa nei confronti del vescovo di Palermo, Gualtierio (IP X, p. 229, n. 22; Hinschius 1863, pp. 142-144; Imperia 2022a, pp. 40-41).

È, inoltre, documentata la partecipazione di vescovi siciliani ai sinodi promossi dal papato. Ad esempio, Ruggero, vescovo di Siracusa, prese parte, insieme a Roberto, vescovo di Messina, al sinodo indetto da papa Pasquale II a Melfi nel 1100, come risulta dalle sottoscrizioni apposte al privilegio pontificio di conferma emesso in quella sede per la diocesi di Mazara (IP X, p. 252, n. 2; Mansi XX, coll. 1131-1132; Gresser 2006, pp. 335-336).

Il *Chronicon Urspergensis* riporta, inoltre, che al sinodo lateranense del 1102 parteciparono: «universis Apuliae, Campaniae, Siciliae [...] praesulibus» (Mansi XX, col. 1147). Nel 1112, il vescovo di Siracusa intervenne in rappresentanza dei vescovi siciliani — *pro omnibus Siculis* — al sinodo convocato da Pasquale II in Laterano per discutere le problematiche che alimentavano il conflitto tra il papa e l'imperatore Enrico V (*Actio concilii contra heresim de investitura* 1893, pp. 570-574).

La reggenza di Adelasia si protrasse fino al 1112, anno in cui il potere fu assunto dal secondogenito, Ruggero II, data la prematura morte del fratello Simone nel 1105.

L'attività politica di Ruggero II si scontrò costantemente con i progetti pontifici. Ciò diede vita a un rapporto conflittuale, segnato da tensioni diplomatiche, scomuniche

(nel 1127-1128 e nel 1135) e conflitti armati, inframmezzato da brevi periodi di compromesso (Elze 1979).

Nel 1127, Ruggero II ottenne per la prima volta il titolo di duca di Puglia (Chalandon 1907, II, pp. 1-51). L'anno successivo, dopo aver prestato giuramento di fedeltà, fu ufficialmente investito dal pontefice, ricevendo anche il vessillo papale. Tale investitura ricomprendeva anche la Sicilia.

Il momento cruciale della sua ascesa politica fu rappresentato dall'incoronazione regia del 1130 promossa dall'antipapa Anacleto II nel contesto dello scisma che lo contrapponeva al rivale Innocenzo II (Innocenzo II, PL 179b, coll. 715-717; IP VIII, pp. 37-38, n. 137; Palumbo 1942, pp. 665-666, n. XLIII). L'incoronazione, avvenuta a Palermo sancì giuridicamente la nascita del *Regnum Siciliae*, comprendente la Sicilia e l'intero Meridione d'Italia (Caspar 1904b, trad. it. 1999; Houben 1997, trad. it. 1999; Tocco 2011; Tocco, a cura di, 2022; Aubé 2016; Cantarella 2020).

Una nuova frattura con il papato si generò a seguito della sconfitta di Anacleto II (Schmale 1961; Da Bergamo 1965; Da Bergamo 1968). Solo nel 1139, dopo la disfatta militare delle truppe pontificie a Galluccio, il pontefice Innocenzo II fu costretto a riconoscere formalmente Ruggero II come re attraverso l'Accordo di Mignano. Tale riconoscimento avvenne tramite un nuovo atto che, pur riprendendo elementi della concessione di Anacleto, evitò ogni riferimento all'antipapa, legittimando la monarchia normanna sulla base di motivazioni dinastiche e storico-religiose (Anacleto Antipapa, PL 179, n. 416, coll. 478-479; Loud 2016).

Negli anni successivi i rapporti con i pontefici rimasero altalenanti: papa Celestino II ebbe un atteggiamento ostile nei confronti di Ruggero, mentre papa Lucio II siglò con il sovrano una tregua della durata di sette anni. Nel 1150, Ruggero II giunse a un nuovo accordo territoriale con papa Eugenio III a Ceprano (Loud 2007, pp. 161-162).

L'analisi della politica ecclesiastica di Ruggero II deve tenere in debito conto questi altalenanti rapporti con i pontefici. Inoltre, occorre considerare anche che la *promotio regia* introdusse una nuova concezione del potere monarchico che influenzò profondamente tanto le strategie ecclesiastiche del sovrano quanto la sua visione del rapporto con la Chiesa locale.

La regalità di Ruggero II è stata oggetto di numerosi studi e variamente interpretata, venendo ricondotta talvolta ad un modello orientale-amministrativo con forte influenza bizantino-islamica, altre volte ad un modello di matrice occidentale e feudale (Peters-Custot 2023; Djelida 2020). In realtà, Ruggero II non adottò un modello di regalità rigido, ma manifestò una concezione del potere originale, caratterizzata da un sincretismo politico-ideologico che integrò elementi normanni, bizantini e islamici, adattandoli alle circostanze concrete del suo regno. Tale concezione ebbe conseguenze sul modo in cui egli intese le azioni di politica ecclesiastica sulla Chiesa locale.

Come già ricordato, nel 1117 papa Pasquale II aveva confermato al nuovo conte il privilegio di Urbano II, riaffermando la supremazia del potere spirituale su quello temporale e precisando i contorni dell'atto emanato dal predecessore. In realtà, si trattò dell'ultima testimonianza del privilegio in epoca normanna. Sebbene alcuni documenti del 1145 richiama genericamente presunte prerogative trasmesse da Urbano II, tali riferimenti non menzionano esplicitamente il privilegio del 1098. Tali testi, peraltro, sono stati tramandati in versioni tarde e tradotte, la cui attendibilità e autenticità risultano fortemente compromesse (Pirri 1733, II, pp. 1029-1030; 1046-1047; Alessi 2025, pp. 186-187).

La nuova concezione della regalità introdotta da Ruggero II emerge dalle Assise di Ariano (1140), in cui la legittimazione del potere regio è ricondotta esclusivamente alla volontà divina, senza alcuna mediazione ecclesiastica (Zecchino, ed., 1984). Nelle disposizioni contenute nel corpus legislativo, il sovrano è presentato come protettore della Chiesa locale non per effetto di una delega pontificia, ma in virtù del proprio ministero sacro e regale (Condorelli 2022, pp. 291-293; Condorelli 2023, pp. 299-300; Martino 2022, p. 101).

La rottura con il modello adottato da Ruggero I risulta evidente: se il padre aveva agito entro un quadro di collaborazione e formale subordinazione al papato, Ruggero II si presenta come un sovrano investito direttamente da Dio, legittimato ad esercitare un controllo pieno e autonomo sull'apparato ecclesiastico locale, secondo una concezione che si avvicina al modello della «chiesa regia». La nuova idea di regalità comportava, in questo modo, un netto allontanamento dalla «tutela» pontificia, reso possibile dal rafforzamento dell'autorità monarchica e dalla trasformazione giuridico-istituzionale del sovrano, elevato da conte a re (Alessi 2025, pp. 177-182). Tale evoluzione trovava espressione anche nella rappresentazione ideologica di Ruggero II, che si definì «Christiane religionis, auctore Deo, defensor et clipeus» (Brühl, D. Ro. II. 7, p. 19), nonché nella raffigurazioni artistiche (Vagnoni 2012; Vagnoni 2019).

Questa concezione del potere si tradusse in una prassi politica fortemente accentratrice, che suscitò dure critiche da parte degli osservatori coevi. Secondo Giovanni di Salisbury, il controllo di Ruggero II sulla chiesa locale fu talmente pervasivo da assumere i tratti di un vero e proprio dispotismo: il sovrano vietò le libere elezioni episcopali, trattò i vescovi come funzionari regi, ostacolò l'ingresso dei legati pontifici sull'isola e gestì le nomine religiose in autonomia (Giovanni di Salisbury 1956, pp. 65-67). Dello stesso tenore furono anche le critiche mosse da Ottone di Frisinga che accusò il sovrano di agire come un tiranno: «*tyrannum non solum regni, sed et ecclesiae hostem et excommunicatum*» (Ottone di Frisinga 1912, l. VII, cap. XX, p. 338).

Emblematica fu, in tal senso, la decisione di Ruggero II di impedire ai vescovi siciliani di recarsi a Roma, in palese violazione delle disposizioni impartite da papa

Pasquale II nel 1117. Un'addizione alla cronaca di Romualdo Salernitano, riferisce che papa Onorio II scomunicò Ruggero II nel 1127 «quia non permittebat ut episcopi Sicilie venirent Romam» (Romualdo Salernitano 1914-1935, p. 215).

Occorre ricordare che il controllo sull'apparato ecclesiastico locale si era consolidato ulteriormente durante lo scisma tra Innocenzo II e Anacleto II, in occasione del quale Ruggero aveva imposto ai vescovi siciliani il riconoscimento dell'antipapa. In quel frangente, Bernardo di Chiaravalle lo aveva accusato apertamente di usurpazione e aveva denunciato l'instaurazione di uno scisma all'interno della Chiesa siciliana (Bernardo di Chiaravalle, PL 182, col. 294).

Sul piano della politica di riorganizzazione ecclesiastica, Ruggero II fondò nuovi vescovati — Cefalù e Lipari-Patti (1130) — e li subordinò all'arcidiocesi di Messina, elevata ad arcivescovado (Cerrito 2022, pp. 39-40, n. 7, Lipari e pp. 41-42, n. 8, Cefalù; Kehr 1905, pp. 332-333, n. 6, Messina). Trasformò, inoltre, il monastero di San Salvatore di Messina in un Archimandritato greco (Falkenhausen 1994; Imperia 2022a, pp. 260-262).

Va precisato che la pratica della nomina regia dei vescovi, già affermata sotto Ruggero I, fu giustificata da Ruggero II come una consuetudine ereditata da Roberto il Guiscardo e non come effetto di una delega pontificia né, tantomeno, come esercizio di prerogative legatizie (Gaudenzi, ed., 1888, p. 27).

Merita attenzione una lettera del Senato di Roma indirizzata nel 1149 all'imperatore Corrado III nella quale si racconta che il papa aveva concesso a Ruggero II alcune insegne apostoliche — l'anello, la dalmatica, la mitra e i sandali — nonché il diritto di respingere legati pontifici non richiesti (Ottonis et Rahewini 1912, pp. 45-47). Tale notizia risulta priva di riscontri storici attendibili e la concessione non trova alcun fondamento documentario. Le insegne citate nella lettera non corrispondono, peraltro, a quelle proprie dei legati apostolici che comprendevano invece la croce, la mitra, le vesti rosse e le briglie dorate per il cavallo (Alessi 2023a, pp. 162-168). Si trattò, invece, di insegne episcopali conferite non a Ruggero II, ma all'abate del monastero palermitano di San Giovanni degli Eremiti (Deér 1964; Loud 1982; Figueira 1986).

In definitiva, la politica ecclesiastica di Ruggero II si configurò come un progetto consapevole di riorganizzazione e controllo del sistema religioso locale, funzionale al rafforzamento dell'autorità monarchica. Pur partendo dall'eredità paterna, il sovrano normanno operò un deciso superamento del modello precedente, sposando una concezione del potere in cui la legittimazione dell'autorità sovrana derivava direttamente da Dio e non dal pontefice. Tale visione, formalizzata nelle Assise di Ariano, si tradusse in una sistematica ingerenza negli affari ecclesiastici: dalla gestione delle nomine episcopali all'ostacolo posto all'ingresso dei legati pontifici, fino al consolidamento di una «chiesa regia» sottoposta all'autorità del sovrano. Il rapporto con la Chiesa di

Roma, pur segnato da momenti di concordia, fu dunque strutturalmente conflittuale, poiché la centralità assunta dal re nella gestione della sfera ecclesiastica locale finì per mettere in discussione le pretese pontificie.

5. IL REGOLAMENTO DI COMPETENZE SULLA CHIESA LOCALE SOTTO I GOVERNI DI GUGLIELMO I (1154-1166) E GUGLIELMO II (1166-1189)

Nel giorno di Pasqua del 1151, Ruggero II associò al trono il figlio Guglielmo con l'obiettivo di prevenire conflitti dinastici ed escludere eventuali interferenze di papa Eugenio III nella designazione del successore. Alla morte di Ruggero II, avvenuta nel 1154, Guglielmo I gli succedette pacificamente (Pio 1996).

Sotto il suo regno, la monarchia normanna intensificò il controllo sulla Chiesa locale e il regolamento di competenze con il papato fu nuovamente oggetto di negoziazione per mezzo del Concordato di Benevento (1156), stipulato con papa Adriano IV dopo una fase di tensioni culminata nella temporanea prigionia del pontefice (Enzensberger 1980, pp. 396-402).

L'accordo regolava in modo dettagliato quattro ambiti — legazioni, appelli, concili ed elezioni episcopali — introducendo una distinzione netta tra i territori dell'Italia meridionale e la Sicilia.

Nel Mezzogiorno continentale Roma conservava ampi margini di intervento: veniva garantita la libertà di appello alla Santa Sede, l'invio di legati apostolici e la piena autonomia nelle consacrazioni episcopali.

In Sicilia, invece, al sovrano furono riconosciute prerogative significativamente maggiori: la Chiesa romana non poteva inviare legati né accettare appelli senza il previo consenso regio, e al re spettava anche un diritto di veto sugli eletti all'episcopato. In cambio, Guglielmo I si impegnavo a versare un censo annuo di 600 schifati e a rinnovare il giuramento di fedeltà vassallatica:

In Sicilia quoque Romana ecclesia consecrationes et visitationes habeat, et si de Sicilia personas aliquas ecclesiastici ordinis vocaverit, magnificentia nostra nostrorumque heredum pro christianitate facienda vel pro suscipienda corona, remoto malo ingenio, retinebit quas providerit retinendas. Cetera quoque ibidem habebit Romana ecclesia, quae habet in aliis partibus regni nostri, excepta appellatione et legatione, quae nisi ad petitionem nostram et haeredum nostrorum ibi non fient (Acta Sicula 1893, p. 589).

Il *Pactum* di Benevento rappresentò un punto di svolta nei rapporti tra papato e monarchia normanna: da un lato, accrebbe il prestigio del potere regio, dall'altro

costituì la più articolata e precisa definizione delle competenze normanne in ambito ecclesiastico fino ad allora formulata.

Sebbene riprendesse alcuni elementi del privilegio concesso da Urbano II nel 1098 — in particolare il previo assenso regio all'ingresso di legati apostolici — il concordato se ne differenziava per l'ampiezza e la formalizzazione delle disposizioni, segnando un'evoluzione significativa nell'autonomia ecclesiastica del Regno di Sicilia (Alessi 2025, pp. 191-198).

Guglielmo I morì il 7 maggio 1166, lasciando il trono al figlio tredicenne, Guglielmo II. La reggenza fu assunta dalla madre, Margherita di Navarra, che governò con l'ausilio di un consiglio composto da uomini di fiducia. Il giovane sovrano assunse il pieno controllo del governo solo nel 1171 (La Lumia 1867; Houben 1992; Colletta 2021).

Guglielmo II perseguì una politica equilibrata nei confronti di Roma, distinguendosi per la sua lealtà alla Sede Apostolica, in particolare nel sostegno accordato a papa Alessandro III contro l'Impero. Le fonti del tempo ne sottolineano il profilo devoto e filo-papale. Riccardo di San Germano, ad esempio, lo definì «rex ille christianissimus» (Riccardo di San Germano 1938, pp. 4-6), mentre Romualdo Salernitano lo celebrò come «fidelis et devotus ecclesie Romane filius Willelmus, illustris et gloriosus rex Sicilie» (Romualdo II Guarna 2001, p. 256).

Un atto emblematico di questa cooperazione fu la fondazione, nel 1174, dell'abbazia di Santa Maria Nuova di Monreale, istituita in accordo con il pontefice e posta direttamente sotto la giurisdizione della Sede Apostolica, a testimonianza del legame tra Corona e Chiesa (Cerrito 2022, pp. 89-91, n. 22; pp. 92-96, n. 23; Imperia 2022a, pp. 137-170).

Nel 1188, Guglielmo II prestò giuramento di fedeltà a papa Clemente III, confermando il rispetto del *Pactum* di Benevento del 1156 e impegnandosi a sostenere l'elezione pontificia (*Acta Sicula* 1893, pp. 591-592).

Il sovrano adottò una linea politica improntata al pragmatismo, volta a preservare buoni rapporti con Roma senza rinunciare al controllo sull'organizzazione ecclesiastica dell'isola. È significativo che, durante il suo regno, almeno tre legazioni pontificie fecero ingresso in Sicilia (IP X, p. 193, n. 111; p. 232, n. 29; Alessandro III, PL 200, 591 n. 620; IP X, p. 232, n. 32; Romualdo II Guarna 2001, cap. VII).

Anche durante i regni di Guglielmo I e Guglielmo II il saldo controllo esercitato dalla monarchia normanna sulla Chiesa locale fu oggetto di critiche, soprattutto da parte di ambienti ecclesiastici e intellettuali che ne denunciarono le ingerenze. Voci autorevoli come quella di Gerhoch di Reichersberg condannarono le pratiche adottate nel regno, accusando i sovrani normanni di sottrarsi indebitamente alla giurisdizione pontificia (Gerhoch of Reichersberg 1897, p. 385; Loud 1982). Analogamente, figure come Thomas Becket e Giovanni di Salisbury — attive nel turbolento contesto delle

relazioni anglo-papali del tempo — additarono il modello siciliano come esempio negativo di sottomissione della Chiesa al potere regale (Duggan 2000, pp. 708-709; Giovanni di Salisbury 1956, p. 65).

Anche il giurista Uguccione da Pisa, nella sua *Summa super Decretum* (ca. 1178), espresse riserve sulle prerogative ecclesiastiche esercitate dai sovrani normanni, ritenendole in contrasto con i principi del diritto canonico. La sua posizione testimonia come, anche negli ambienti giuridici più autorevoli, il modello siciliano fosse percepito come un'anomalia rispetto alla visione tradizionale dei rapporti tra autorità secolare e Chiesa. Senza mai menzionare esplicitamente il privilegio di Urbano II del 1098, Uguccione condannò la commistione tra autorità regia ed ecclesiastica, ritenendo anomala e dannosa la situazione siciliana.

In particolare, il giurista criticò la prassi siciliana dell'investitura episcopale da parte del re, ritenendola accettabile solo in circostanze eccezionali, come era avvenuto al tempo di Carlo Magno, investito di uno speciale privilegio (Uguccione da Pisa ms. Clm 10247, fol. 71ra; Mochi-Onory 1951, p. 147, n. 1). Condannò anche l'usanza regia, di origine bizantina, che costringeva i vescovi a inginocchiarsi dinanzi al sovrano normanno, giudicandola umiliante per la dignità episcopale (Uguccione da Pisa ms. Clm 10247, fol. 97ra; Mochi-Onory 1951, p. 155, n. 1). Si soffermò, inoltre, sul conflitto tra le convocazioni regie e quelle sinodali indirizzate ad ecclesiastici, osservando che nel *Regnum Siciliae* erano le prime a prevalere, grazie ad un presunto — e illegittimo — *ius legationis* di cui godeva il sovrano (Uguccione da Pisa ms. Clm 10247, fol. 160va; Catalano 1973, pp. 263-265).

Nella *Continuatio prima*, composta da un anonimo giurista meridionale intorno 1185/86 e aggiunta alla *Summa* di Uguccione con riferimento a quelle parti del *Decretum* non commentate dal canonista, si rintracciano due ulteriori passi che condannano l'usanza normanna di investire gli ecclesiastici e di richiedere loro tributi (BAV, ms. Vat. Lat. 2280, fol. 250 r/b e v/a; Catalano 1973, p. 34 e n. 62). Anche un allievo anonimo di Uguccione, autore della *Summa Reginensis*, trattò i medesimi temi, sebbene con toni meno critici, ma mantenendo invariata la tesi di fondo: le prerogative esercitate dai sovrani normanni rappresentavano un'anomalia giuridica e dovevano ritenersi illegittime (BAV, reg. lat. 1061, fol. 12rb; Kuttner 1937, p. 162, n. 4; Stickler 1955, p. 406).

Occorre, tuttavia, precisare che tutte le posizioni critiche mezzionate riflettevano spesso visioni ideologiche anti-centralistiche ed erano condizionate da esperienze politiche e conflitti locali.

Se si considera la situazione del *Regnum Siciliae*, in effetti, il clero locale mostrò in più occasioni una certa disponibilità a cooperare con la Corona, ricercandone la protezione e il sostegno, talvolta preferiti a quelli della Sede Apostolica (Pacaut 1985). Questa dinamica è confermata anche da testimonianze esterne, come quella

fornita da una lettera dell'arcivescovo Riccardo di Dover in cui, lamentando la scarsa attenzione verso le rispettive diocesi dei prelati inglesi, li paragonava a quelli siciliani, troppo assorbiti dagli impegni di corte (Alessandro III, PL 200, coll. 1459-1462, n. 96).

Più in generale, è possibile concludere che il controllo esercitato dalla monarchia normanna sulla Chiesa locale durante i regni di Guglielmo I e Guglielmo II risultò relativamente moderato se confrontato con la pervasività del controllo esercitato da Ruggero II o con le ingerenze che si registravano in contesti europei coevi (Loud 1982, p. 159). Le accuse più severe devono pertanto essere contestualizzate all'interno delle tensioni ideologiche e politiche dell'epoca, piuttosto che essere considerate fedele riflesso della realtà del tempo.

6. LA TRANSIZIONE NORMANNO-SVEVA (1194-1198): LA FINE DELLO STATUS SPECIALE DELLA CHIESA DI SICILIA

La concordia che aveva contraddistinto i rapporti tra il papato e gli ultimi sovrani normanni svanì con la morte di Guglielmo II, dando inizio a una turbolenta fase di incertezza politica legata alla successione al trono.

Alla morte di Guglielmo II, nel 1189, l'assenza di eredi diretti alterò il panorama politico del regno, scatenando una contesa tra i pretendenti al trono: Costanza d'Altavilla, moglie dell'imperatore Enrico VI di Svevia, designata dallo stesso Guglielmo II, si contrappose a Tancredi di Lecce, figlio naturale di Ruggero III di Puglia (Baaken 1972; Scarlata 1973; Zerbi 1980; Tabacco 1983).

In particolare, Costanza d'Altavilla ed Enrico VI rivendicarono la successione al trono basandosi su due principali titoli giuridici. Da un lato, Costanza fece leva sul diritto ereditario, in quanto designata come erede dallo stesso Guglielmo II (a tale designazione aveva peraltro fatto seguito, a Troia, un giuramento dei nobili del regno che si erano impegnati a riconoscere come legittimi sovrani sia Costanza che il marito, qualora Guglielmo fosse deceduto senza eredi diretti). Dall'altro lato, Enrico VI si appellava allo *ius imperii*, ossia il diritto dell'imperatore di esercitare autorità su territori considerati parte integrante dell'Impero. La posizione di Enrico VI negava, inoltre, qualsiasi soggezione feudale del *Regnum Siciliae* al papato, rompendo con la tradizione normanna di fedeltà alla Chiesa romana (Zerbi 1980).

Ciò suscitò le preoccupazioni di papa Celestino III che temette un'espansione dell'Impero ai danni dell'autorità papale (Enzensberger 1999; Toomaspoeg 2022). In risposta al rifiuto imperiale di riconoscere la superiorità pontificia, il pontefice decise di sostenere Tancredi che, pur non essendo stato investito direttamente da Guglielmo II — condizione prevista dal Concordato di Benevento — offriva al papato garanzie di fedeltà e sottomissione.

Tancredi fu incoronato a Palermo nel gennaio 1190 (*Ex gestis Henrici II. et Ricardi I.* 1885, p. 129). Il gesto ebbe valenza non soltanto politico-simbolica ma anche giuridica: la legittimità della corona non poteva basarsi esclusivamente sulla successione dinastica, ma si fondava anche sull'investitura pontificia.

Il legame tra Tancredi e il papato venne rafforzato con la stipula del Concordato di Gravina nel 1192 (*Acta Sicula* 1893, pp. 592-595). In cambio del riconoscimento papale, Tancredi si impegnò a prestare giuramento di fedeltà a papa Celestino III e a versare un tributo annuo.

Il trattato segnò una sostanziale riduzione delle prerogative regie sulla Chiesa locale rispetto a quanto fissato nel precedente accordo di Benevento: furono abolite le restrizioni agli appelli proponibili a Roma, le elezioni ecclesiastiche vennero liberalizzate, il papa ottenne il diritto di inviare legati anche in Sicilia ogni cinque anni — «De legatis mittendis in Siciliam de quinquennio in quinquennium, si velit dominus papa» (*Acta Sicula* 1893, p. 593) —, la possibilità di celebrare concili e gestire trasferimenti e consacrazioni episcopali senza interferenze regie. Tuttavia, la morte di Tancredi nel 1194 non permise la piena attuazione dell'accordo (Alessi 2025, pp. 223-225).

Nel frattempo, dopo aver ottenuto la corona del Regno di Sicilia nel 1194, l'imperatore Enrico VI si rifiutò di riconoscere la sovranità pontificia sul *Regnum Siciliae*, rivendicando l'autonomia imperiale e rigettando esplicitamente il concordato di Gravina, che considerò privo di validità in quanto stipulato dall'usurpatore Tancredi. Anche Costanza d'Altavilla difese i diritti dinastici e imperiali alla successione (Ries 1926, pp. 85-86, n. 66; Kehr 1971, pp. 488-489).

Malgrado ciò, alla morte di Enrico VI, nel 1197, l'instabilità politica e le rivolte filo-normanne favorirono un riavvicinamento tra la monarchia e il papato. Costanza, divenuta reggente del giovane figlio, il futuro Federico II, negoziò con papa Innocenzo III un nuovo assetto dei rapporti tra la corona e Roma, formalizzato nel 1198 attraverso quattro distinti documenti. Il primo e il secondo documento furono indirizzati da Innocenzo III a Costanza e Federico; il terzo e il quarto all'episcopato (*Die Register Innocenz' III*, I, pp. 613-622; Huillard-Bréholles, ed., 1853, I, p. 199). Costanza riconobbe il Regno di Sicilia come feudo pontificio, ottenendo in cambio l'investitura per sé e per il figlio Federico. Secondariamente, rinunciò a gran parte delle prerogative ecclesiastiche di cui avevano goduto i precedenti sovrani normanni, incluse l'autonomia giurisdizionale della Chiesa siciliana e l'ingerenza nella nomina dei vescovi. Inoltre, accettò la presenza sull'isola di un legato apostolico, il cardinale Ottaviano, vescovo di Ostia (De Robertis 1978; Maccarrone 1983).

Con le rinunce di Costanza si concluse il regime di «autonomia» della Chiesa siciliana e venne inaugurata una nuova fase di piena apertura dell'apparato ecclesiastico locale all'influenza diretta del pontefice.

CONCLUSIONI

La disamina del regolamento di competenze tra la monarchia normanna e il papato in merito all'amministrazione della Chiesa siciliana rivela come le prerogative in materia ecclesiastica esercitate dai sovrani normanni non si fondarono su un titolo giuridico stabile, rintracciabile nella presunta *legatio apostolica* concessa da Urbano II a Ruggero I nel 1098, ma furono il risultato di un processo di negoziazione articolato e dinamico.

Il controllo sull'apparato ecclesiastico, infatti, si fondò sul graduale consolidamento del potere monarchico, sostenuto da consuetudini amministrative, esigenze di governo, concezioni ideologiche e da un abile impiego della diplomazia nei rapporti con Roma. Il governo normanno costruì la propria autorità sulla Chiesa locale attraverso una pratica costante di adattamento e rinegoziazione con il papato (Elze 1979, p. 37; Cantarella 2014, p. 406).

In questa prospettiva, il privilegio concesso da Urbano II nel 1098 non va inteso come il fondamento strutturale della politica ecclesiastica normanna, ma piuttosto come uno dei primi episodi, limitato e contingente, di un più ampio processo di definizione e ridefinizione delle rispettive competenze, oggetto di ripetute regolamentazioni.

L'esperienza normanna è la dimostrazione di come, nel contesto del XII secolo, l'interazione tra autorità ecclesiastica e monarchia fu caratterizzata da una costante dialettica, in cui il riconoscimento di diritti, l'affermazione di prerogative e la delimitazione di sfere d'influenza furono continuamente messi in discussione e rinegoziati (Robinson 1978, pp. 17-24; Pennington 1993; Miller 2005).

L'equilibrio tra sovranità regia e autorità papale nel *Regnum Siciliae* non fu mai un dato acquisito ma un'espressione variabile e complessa di poteri concorrenti che si confrontarono, spesso in modo conflittuale, per la costruzione di un ordine funzionale tanto alla legittimazione del potere monarchico quanto alla salvaguardia dell'autorità pontificia.

BIBLIOGRAFIA

Fonti Manoscritte

- GOFFREDO MALATERRA. *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardii Ducis fratris eius*. Biblioteca Central de la Deputación Provincial de Barcelona, ms. 996; Società Siciliana per la Storia Patria di Palermo, Codice Giarratana, fondo Fitalia I.B. 28, già II. F. 12.
- Summa Reginensis*. Biblioteca Apostolica Vaticana, reg. lat. 1061.
- UGUCCIONE DA PISA. *Summa super Decretum*. Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 2280; München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 10247.

Fonti Edite

- Acta Sicula. In: Ludwig WEILAND, ed. *MGH, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum I: 911-1197. Appendix II*. Hannover: Hahn, 1893, pp. 588-595. ISBN 978-3-447-17323-0.
- Actio concilii contra heresim de investitura. In: Ludwig WEILAND, ed. *MGH, Leges: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum I: 911-1197*. Hannover: Hahn, 1893, pp. 570-574. ISBN 978-3-447-17323-0.
- ADAMO DA BREMA, 1917. *Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum*. Ed. Bernhard SCHMEIDLER. *MGH, Scriptores rerum Germanicarum*. Hannover: Hahn, vol. II, pp. 1-283. ISBN 978-3-447-17402-2.
- ALESSANDRO II. *Diploma de Legatione S. Petri Damiani in Gallias*. PL 145, coll. 857-860.
- ALESSANDRO III. *Variorum Epistolae ad Alexandrum III Papam*. PL 200, coll. 1359-1466.
- AMATO DI MONTECASSINO, 1935. *Storia de' Normanni di Amato di Montecassino volgarizzata in antico francese*. Ed. Vincenzo DE BARTHOLOMAEIS. Roma: Tipografia del Senato.
- ANACLETO ANTIPAPA. *Epistolae et Privilegia*. PL 179, n. 416, coll. 478-479; coll. 689-732.
- ANNALISTA SAXO, 2006. *Die Reichschronik des Annalista Saxo*. Ed. Klaus NASS. Hannover: Hahn. Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, 37. ISBN 978-3-7752-5437-3.
- ANONIMO BARESE, 1724. *Chronicon*. In: Ludovico Antonio MURATORI, a cura di. *Rerum Italicarum Scriptores*. Milano: Ex typographia Societatis Palatinae in Regia Curia, vol. V, pp. 147-156.
- ANSELMO DA LUCCA, 1906-1915. *Collectio canonum una cum collectione minore iussu instituti Savigniani*. Ed. Friedrich THANER. Eniponte: Librariae Academiae Wagnerianae (rist. Aalen 1965).
- BERNARDO DI CHIARAVALLE. *Epistolae*. PL 182, coll. 67-662.
- BONIZONE DI SUTRI, 1891. *Liber ad amicum*. Ed. Ernst DUMMLER. *MGH, Scriptores: Libelli de lite imperatorum et pontificum*. Hannover: Hahn, vol. I, pp. 568-620. ISBN 978-3-447-17037-6.
- COLLURA, Paolo, ed., 1961. *Le più antiche carte dell'archivio capitolare di Agrigento (1092-1282), Documenti per servire alla storia della Sicilia, ser. 1, 25*. Palermo: Manfredi.
- Das Register Gregors VII. Ed. Erich CASPAR. *MGH, Epistolae: Epistolae Selectae*. Berlino: Weidmann, 1920-1923, vol. II, 1-2. ISBN 978-3-447-17443-5.
- DEUSDEDIT, 1905. *Die Kanonessammlung des Kardinalis Deusdedit*. Ed. Victor Wolf von GRANVELL. Paderborn: Ferdinand Schöningh (rist. Aalen 1967).
- Die Register Innocenz' III*. Ed. Othmar HAGENEDER, et al. Graz; Colonia; Vienna: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1964-2022. 15 voll. ISSN 0065-9738.
- Die Urkunden der Deutschen Könige und Kaiser I: Konrad I., Heinrich I. und Otto I., 1879-1884*. Ed. Theodor von SICKEL. *MGH, Diplomata*. Hannover: Hahn. ISBN 978-3-447-17428-2.
- EADMER, 1884. *Historia novorum in Anglia*. Ed. Martin RULE. *Rerum Britannicarum Medii aevi Scriptores*. Londra: Rolls Series, pp. 1-302.
- Ex Gestis Henrici II. et Ricardi I. Ed. Felix LIEBERMANN, e Reinhold PAULI. *MGH, Scriptores XXVII: Ex rerum Anglicarum scriptoribus saec. XII. et XIII*. Hannover: Hahn, 1885, pp. 81-132. ISBN 978-3-7752-5530-5.
- FABRE, Paul, e Louis DUCHESNE, ed., 1910. *Le «Liber Censuum» de l'Eglise Romaine*. Parigi: Ernest Thorin.
- GERHOCH OF REICHERSBERG, 1897. *De investigatione Antichristi*. Ed. Ernest SACKUR. *MGH, Scriptores: Libelli de lite imperatorum et pontificum III*, pp. 304-395. Hannover: Hahn. ISBN 978-3-7752-5383-7.
- GIOVANNI DI SALISBURY, 1956. *Historia Pontificalis/John of Salisbury's Memoirs of the Papal Court*. Ed. e trad. Marjorie CHIBNALL. London; Edinburgh; Paris; Melbourne; Johannesburg; Toronto; New York: Thomas Nelson and Sons.
- GOFFREDO MALATERRA 1928. *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius, auctore Gaufrido Malaterra monacho benedectino*. Ed. E. PONTIERI. Bologna:

- Zanichelli (e anche *Histoire du Grand Comte Roger et de son frère Robert Guiscard*, vol. I, Livres I et II, 2016. Ed. Marie-Agnès LUCAS-AVENEL. Caen: Presses universitaires de Caen).
- GREGORIO MAGNO, 1996-1999. *Lettere = Registrum*. Ed. Vincenzo RECCHIA. Roma: Città Nuova. 4 voll. ISBN 978-8831194075.
- GUGLIELMO DI JUMIÈGES, 1995. *Gesta Normannorum Ducum of William of Jumièges, Orderic Vitalis and Robert of Torigni*. Ed. e trad. Elisabeth Maria Cornelia Van HOUTS. Oxford: Clarendon Press. ISBN 978-0198205203.
- GUGLIELMO DI PUGLIA, 1961. *La geste de Robert Guiscard*. Ed. Marguerite MATHIEU. Palermo: Istituto Siciliano Studi Bizantini e Neoellenici.
- Historia Diplomatica Friderici Secundi*. Ed. Jean-Louis-Alphonse HUILLARD-BRÉHOLLES. Parigi: E. Plon, 1853. 6 voll.
- Ignoti Monachi Cisterciensi S. Mariae de Ferraria Chronica et Ryccardi de Sancto Germano Chronica Priora*. Ed. Augusto GAUDENZ. Napoli: Società Napoletana di Storia Patria, 1888.
- INNOCENZO II. *Epistolae et Privilegia*. PL 179, coll. 53-658A.
- Italia Pontificia sive Repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante annum MCLXXXVIII Italiae monasteris civitatibus singulisque personis concessorum*. Ed. Paul Fridolin KHER, Walther HOLTZMANN, e Dieter GIRGENSHON. Berlino; Zurigo: Weidmann, 1906-1975, vols. I-X.
- LANFRANCO DI PAVIA. *De corpore et sanguine Domini*. PL 150, coll. 407-441.
- LEONE MARSICANO, 1980. *Die Chronik von Montecassino (Chronica monasterii Casinensis)*. Ed. Hartmut HOFFMANN. Hannover: Hahn. MGH, Scriptores, 34. ISBN 978-3447170833.
- MERCATI, Angelo, a cura di, 1954. *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*. Roma: Tipografia Poliglotta Vaticana, vol. I: 1098-1914.
- Oratio Advocati Victoris IV in Concilio Habita*. Ed. Ludwig WEILAND. MGH, *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*. Hannover: Hahn, 1893, vol. I: 911-1197, pp. 257-260.
- OTTONE DI FRISINGA, 1912. *Chronica sive Historia de duabus civitatibus*. Ed. Adolf HOFMEISTER. Hannoverae et Lipsiae: Hahn.
- OTTONIS ET RAHEWINI, 1912. *Gesta Friderici I. Imperatoris*. Ed. Georg WAITZ. 3^a ed. a cura di Bernghard von SIMSON. MGH, *Scriptores Rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi*, XLVI. Hannover; Lipsia: Hahn.
- PASQUALE II. *Epistolae et Privilegia*. PL 163, coll. 31-486.
- Patrologiae Cursus Completus. Series Latina*. Ed. Jacques-Paul MIGNE. Paris: Garnier, 1878-1891. 221 voll.
- PIRRI, Rocco, 1733. *Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis illustrata*. Ed. Antonino MONGITORE. Palermo: eredi Pietro Coppola. 2 voll.
- Recueil des actes des ducs normands d'Italie (1046-1127). I: Les Premiers Ducs (1046-1087)*. Ed. Léon-Robert MÉNAGER. Bari: Grafica Bigiemme, 1981.
- Regesta Imperii III. Salisches Haus 1024-1125*. Ed. Karl Augustin FRECH. 5. Abt.: Papstregesten 1024-1058. 2. Lief.: 1046-1058. Köln [et al.]: Böhlau Verlag, 2011.
- Regesta Pontificum Romanorum. Ab condita ecclesia ad annum post Christum natum 1198*. Ed. Philipp JAFFÉ, et al. Lipsia: Veit, 1885-1888. 2 voll.
- RICCARDO DI SAN GERMANO, 1938. *Chronica*. Ed. Carlo A. GARUFI. Bologna: Zanichelli.
- Richerii Gesta Senoniensis Ecclesiae*. Ed. Georg WAITZ. MGH, *Scriptores XXV: Gesta saec. XIII*. Hannover: Hahn, 1880, pp. 249-345.
- RIES, Robert, 1926. *Regesten der Kaiserin Constanze, König von Sizilien, Gemahlin Heinrichs VI. Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*. **18**, 30-100.

- Rogerii II. Regis Diplomata Latina. *Codex diplomaticus regni Siciliae, Series prima: Diplomata regum et principum e gente normannorum*, II, 1. Ed. Carlrichard BRÜHL. Colonia; Vienna: Böhlau, 1987. ISBN 9783412025847.
- ROMUALDO II GUARNA (SALERNITANO), 2001. *Chronicon*. Ed. Cinzia BONETTI. Cava de' Tirreni (SA): Avagliano. ISBN 9788883090561.
- ROMUALDO SALERNITANO, 1914-1935. *Chronicon [A.m. 130 ; A.C. 1178]*. Ed. Carlo Alberto GARUFI. *Rerum Italicarum Scriptores VII.1*. Città di Castello: Lapi.
- ROSSI-TAIBBI, Giuseppe, 1954. *La Conquista di Sichilia fatta per li Normandi, translata per Frati Simuni da Lentini*. Palermo: Centro di studi filologici e linguistici siciliani.
- Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio*. Ed. Giovan Domenico MANSI, cont. Jean-Baptiste Martin-Louis PETIT. Firenze; Venezia; Parigi; Lipsia: H. Welter, 1759-1927. 53 voll.
- THOMAS BECKET, 2000. *The Correspondence of Thomas Becket: Archbishop of Canterbury, 1162-1170*. Ed. e trad. Anne DUGGAN. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198222651.
- UGO DI FLAVIGNY, 1848. *Chronicon ab a. 1-1102*. Ed. Georg H. PERTZ. *MGH, Scriptores VIII: Chronica et gesta aevi salici*, pp. 288-502. Hannover: Hahn.
- URBANO II. *Epistolae et Privilegia*. PL 151: coll. 283-582.
- WATTERICH, Johann M., a cura di, 1862. *Vitae romanorum pontificum*. Lipsia: Engelmann, vol. 1-2.

Studi

- ALESSI, Ignazio, 2025. *Le relazioni giuridiche tra Normanni e papato in Sicilia. La questione dell'Apostolica Legazia*. Roma: Roma Tr-E Press. ISBN 979-12-5977-524-5.
- ALESSI, Ignazio, 2024a. Il previo consenso regio all'ingresso dei Legati Pontifici nei secoli XI-XIII. In: Andreas Speer, e Thomas Jeschke, a cura di. *Consensus*. Berlin: De Gruyter, pp. 560-579. ISBN 978-3-11-141434-8.
- ALESSI, Ignazio, 2024b. Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. V-VIII. *Diritto e Religioni*. (2), 433-521. ISSN 1970-5301.
- ALESSI, Ignazio, 2023a. Finzione giuridica e identificazione organica: il rapporto tra papa e legati de latere nei secc. XI-XIII. *Rivista di storia del diritto italiano*. (1), 139-176. ISSN 0390-6744.
- ALESSI, Ignazio, 2023b. Temporal and Spiritual Power in Norman Sicily: An Unreal Border? In: Daniel ARMSTRONG, et al., a cura di. *Borders and the Norman world. Frontiers and boundaries in medieval Europe*. Woodbridge: Boydell & Brewer, pp. 201-214. ISBN 978-1783277858.
- AMATUCCIO, Giovanni, 1998: «Fino alle mura di Babilonia». Aspetti militari della conquista normanna del Sud. *Rassegna Storica Salernitana*. (30), 7-49. ISSN 0392-1352.
- ANASTOS, Milton Vasil, 1979. The transfer of Illyricum, Calabria and Sicily to the jurisdiction of the patriarchate of Constantinople in 732-33. In: Milton V. ANASTOS. *Studies in Byzantine Intellectual History*. London: Variorum Reprints, pp. 14-31. ISBN 9781597407373.
- ARDIZZONE, Fabiola, e Elena PEZZINI, 2014. La presenza dei cristiani in Sicilia in età islamica: considerazioni preliminari relative a Palermo e ad Agrigento. In: Annliese Nef, e Fabiola Ardizzone, a cura di. *Les dynamiques de l'islamisation en Méditerranée centrale et en Sicile: nouvelles propositions et découvertes récentes*. Bari: Edipuglia, pp. 281-300. ISBN 978-88-7228-735-4.
- AUBÉ, Pierre, 2016. *Roger II de Sicile: Un Normand en Méditerranée*, Parigi: Perrin (1ª ed. Paris, Payot & Rivages, 2001). ISBN 978-2262063962.
- BAAKEN, Gerhard, 1972. Unio regni ad imperium. Die Verhandlungen von Verona 1184 un die Eheabredung zwischen König Heinrich VI. und Kostanze von Sizilien. *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*. 52, 219-297. ISSN 0079-9068.

- BARBICHE, Bernard, 2007. *Bulla, Legatus, Nuntius. Études de Diplomatie et de diplomatie pontificales (XIII^e-XVII^e siècle)*. Parigi: École des Chartes. ISBN 9782900791950.
- BECKER, Julia, ed. 2013. *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*. Roma: Viella. ISBN 9788883347474.
- BECKER, Julia, 2008a. Un dominio tra tre culture. La contea di Ruggero I alla fine dell'XI secolo. *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*. **88**, 1-33. ISSN 0079-9068.
- BECKER, Julia, 2008b. *Graf Roger I. von Sizilien: Wegbereiter des normannischen Königreichs*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. ISBN 9783484821170.
- BEREND, Nora, ed, 2009. *Christianization and the Rise of Christian Monarchy: Scandinavia, Central Europe and Rus', c. 900-1200*. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780511496400.
- BOESPFLUG, Thérèse, 2002. La représentation du pape au moyen âge. Les légats pontificaux au XIII^e siècle. *Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge/Temps modernes*. **114**, 59-71. ISSN 0223-5110.
- BOUET, Pierre, 2001. 1000-1100: la Conquête. In: Pierre BOUET, e François NEVEUX, a cura di. *Les Normands en Méditerranée aux XI^e-XII^e siècles*. Caen: Presses universitaires de Caen, pp. 15-22. ISBN 978-2-84133-806-1.
- BOUET, Pierre, e François NEVEUX, a cura di, 2001. *Les Normands en Méditerranée aux XI^e-XII^e siècles*. Caen: Presses universitaires de Caen. ISBN 978-2-84133-806-1.
- BÜNEMANN, Richard, 1997. *Robert Guiskard 1015-1085: ein Normanne erobert Süditalien*. Köln: Gebundene Auslage. ISBN 978-3412130961.
- CATALANO, Gaetano, 1973. *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*. Reggio Calabria: Paralelo.
- CANTARELLA, Glauco M., 2020. *Ruggero II. Il conquistatore normanno che fondò il Regno di Sicilia*. Roma: Salerno editrice. ISBN 978-8869735271.
- CANTARELLA, Glauco M., 2014. I Normanni e la Chiesa di Roma. Aspetti e momenti. In: *Chiese locali e chiese regionali nell'Alto Medioevo. LXI Settimane di studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto, 4-9 aprile 2013)*. Spoleto: Cisam, pp. 377-406. ISBN 978-88-6809-046-3.
- CARAVALE, Mario, 1984. *Il Regno normanno di Sicilia*. Milano: Giuffrè.
- CARAVALE, Mario, 1973. La feudalità nella Sicilia normanna. In: *Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna, Palermo, 4-8 dicembre 1972*. Palermo: Istituto di storia medievale, pp. 21-50.
- CASPAR, Erich, 1904a. Die Legatengewalt der normannisch-sicilischen Herrscher im 12. Jahrhundert. *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*. **7**, 189-219. ISSN 0079-9068.
- CASPAR, Erich, 1904b. *Roger II (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie*. Innsbruck; Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (trad. it.: *Ruggero II e la fondazione della monarchia normanna di Sicilia*, con un saggio introduttivo di Ortensio ZECCHINO, Centro Europeo di Studi Normanni. Collana di Fonti e studi, Roma; Bari: Laterza, 1999. ISBN 88-420-5823-8).
- CERRITO, Marta, 2022. *I documenti pontifici della Sicilia normanna (1083-1198)*. Palermo: Palermo University Press. ISBN 978-88-5509-379-8.
- CHALANDON, Ferdinand, 1907. *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*. Paris: Picard. 2 voll.
- CHRISTENSEN, Emil L., 2025. *The Reception of Papal Legates in England, 1170-1250. Narrating the Adventus Ceremony*. Martlesham: Boydelle & Brewer. ISBN 978-1837650576.
- COLLETTA, Pietro, 2021. Genesi e tradizione del mito di Guglielmo II «re buono» (secc. XII-XIV). In: Pietro COLLETTA, Teofilo DE ANGELIS, e Fulvio DELLE DONNE, a cura di. *Il Regno di Sicilia in età normanna e sveva. Forme e organizzazioni della cultura e della politica*. Potenza: Basilicata University Press, pp. 49-107. ISBN 97888831309110.
- CONDORELLI, Orazio, 2023. «Missus sum ego Rogerius». Alle origini della Legazia apostolica di Sicilia. *Diritto e Religioni*. (1), 267-300. ISSN 1970-5301.

- CONDORELLI, Orazio, 2022. Diritto, religione, ordine: il governo attraverso la legislazione nel «Regnum Siciliae» da Ruggero II a Federico II. *Diritto e Religioni*. (2), 283-312. ISSN 1970-5301.
- CUOZZO, Errico, 1989. «Quei maledetti normanni». *Cavalieri e organizzazione militare nel mezzogiorno normanno*. Napoli: Guida Editori. ISBN 88-7042-991-1.
- DA BERGAMO, Mario, 1968. La duplice elezione papale del 1130. I precedenti immediati e i protagonisti. In: Pietro Zerbi, a cura di. *Raccolta di studi in memoria di Giovanni Soranzo*. Milano: Vita e Pensiero, pp. 265-302.
- DA BERGAMO, Mario, 1965. Osservazioni sulle fonti per la duplice elezione papale del 1130. *Aevum. Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche*. (1/2), 45-65.
- D'ALESSANDRO, Vincenzo, 1969: *Fidelitas Normannorum. Note sulla fondazione dello stato normanno e sui rapporti con il papato*. Palermo: Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Palermo.
- DEËR, Jozsef, 1969: *Das Papsttum und die süditalienischen Normannenstaaten (1053-1212)*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Historische Texte. Mittelalter.
- DEËR, Jozsef, 1964. Der Anspruch der Herrscher des 12 Jahrhunderts auf die apostolische Legation. *Archivum Historiae Pontificiae*. 2, 117-186.
- DELLE DONNE, Fulvio, 2024. Gregorio VII e l'(in)arrestabile ascesa di Roberto il Guiscardo nella prospettiva dei cronisti del tempo. In: *Gregorio VII, vescovo di Roma e pontefice universale. Atti del LX Convegno storico internazionale, Todi, 8-10 ottobre 2023*. Spoleto: Fondazione Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo, pp. 341-368. ISBN 978-8868094256.
- DELOGU, Paolo, 1973. L'evoluzione politica dei normanni d'Italia fra poteri locali e potestà universali. In: *Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna, Palermo 4-8 dicembre 1972*. Palermo: Istituto di storia medievale, pp. 51-104.
- DENDORFER, Jürgen, 2004. *Adelige Gruppenbildung und Königsherrschaft. Die Grafen von Sulzbach und ihr Beziehungsgeflecht im 12. Jahrhundert*. München: Kommission für bayerische Landesgeschichte. ISBN 3-7696-6870-7.
- DENDORFER, Jürgen, e Roman DEUTINGER, 2010. *Das Lehnswesen im Hochmittelalter: Forschungskonstrukte – Quellenbefunde – Deutungsrelevanz*. Ostfildern: Thorbecke. ISBN 978-3-7995-4286-9.
- DE ROBERTIS, Antonio N., 1978. Il concordato del 1198 tra la S. Sede e il Regnum Siciliae e la sua validità formale. *Archivio Storico Pugliese*. XXXI(1-4), 67-76. ISSN 0392-0054.
- DJELIDA, Ahmed, 2020. *L'ordre et la diversité: la construction de l'institution royale en Italie normande au XII^e siècle*. Paris: L'Harmattan. ISBN 978-2336915364.
- DORANDEU-BUREU, Guilhelm, e Annliese NEF, 2023. Le passage à la royauté de Roger II de Sicile en 1130 : propositions pour l'analyse d'une révolution symbolique. *Tabularia*, pp. 1-47. ISSN 1951-2562.
- ELZE, Reinhard, 1979. Ruggero II e i papi del suo tempo. In: *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II. Atti delle terze giornate normanno-sveve, Bari, 23-25 maggio 1977*. Bari: Edizioni Dedalo, pp. 27-40.
- ENZENSBERGER, Horst, 1999. Enrico VI e Celestino III. *Nicolaus. Studi storici: rivista del Centro Studi Nicolaiani della Comunità dei Padri Domenicani della Basilica Pontificia di S. Nicola*. (1), 17-35. ISBN 9788897994411.
- ENZENSBERGER, Horst, 1987. Cultura giuridica e amministrazione nel regno normanno-svevo. In: Manlio Bellomo, a cura di. *Scuole, diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia*. Catania: Tringale. Studi e ricerche dei Quaderni catanesi, 2(8), 169-188.
- ENZENSBERGER, Horst, 1980. Der «böse» und der «gute» Wilhelm. Zur Kirchenpolitik der normannischen Könige von Sizilien nach dem Vertrag von Benevento (1156). *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*. (1), 385-432. ISSN 0012-1223.
- FALKENHAUSEN, Vera von, 1994. L'Archimandritato del S. Salvatore in lingua phari di Messina e il monachesimo greco nel regno normanno-svevo (secoli XI-XIII). In: Grazia FALLICO, Aldo

- SPARTI, ed Umberto BALISTRERI, a cura di. *Messina. Il ritorno della memoria. Mostra sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana On. Oscar Luigi Scalfaro e di S.M. il Re di Spagna Don Juan Carlos I.* (Messina, Palazzo Zanca 1 marzo / 28 aprile 1994). Palermo: Novecento, pp. 65-79. ISBN 978-88-373-0259-7.
- FALKENHAUSEN, Vera von, 1977. I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione degli stati normanni nell'Italia meridionale e in Sicilia. In: Gabriella ROSSETTI, a cura di. *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel medioevo*. Bologna: il Mulino, pp. 321-377. ISBN è 9788815711632.
- FARDELLA, Enrico Mazzaresse, 1979. Problemi preliminari allo studio del ruolo delle contee nel regno di Sicilia. In: *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II. Atti delle terze giornate normanno-sveve, Bari, 1977*. Bari: Edizioni Dedalo, pp. 41-54.
- FARDELLA, Enrico Mazzaresse, 1974. *I feudi comitali di Sicilia dai Normanni agli Aragonesi*. Milano: Giuffrè.
- FARDELLA, Enrico Mazzaresse, 1966. *Aspetti dell'organizzazione amministrativa nello stato normanno e svevo*. Milano: Giuffrè.
- FIGUEIRA, Richard A., 1986. Legatus apostolicae sedis: the Pope's Alter Ego according to Thirteenth-Century Canon Law. *Studi medievali*. 27, 527-574. ISSN 0391-8467.
- FODALE, Salvatore, 1991, *L'Apostolica legazia e altri studi su Stato e Chiesa*. Messina: Sicania Editore. ISBN 978-8872680360.
- FODALE, Salvatore, 1970. *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*. Palermo: U. Manfredi Editore.
- FONSECA, Cosimo D., 1977. L'organizzazione ecclesiastica dell'Italia normanna tra l'XI e il XII secolo: i nuovi assetti istituzionali. In: *Le istituzioni ecclesiastiche della «Societas Christiana» dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie. Atti della sesta Settimana internazionale di studio, Milano, 1-7 settembre 1974*. Milano: Vita e Pensiero, pp. 327-356.
- GRANARA, William, 2019. *Narrating Muslim Sicily. War and Peace in the Medieval Mediterranean World*. London; New York: I. B. Tauris. ISBN 978-1788313063.
- GRESSER, Georg, 2006. *Die Synoden und Konzilien der Zeit des Reformpapsttums in Deutschland und Italien von Leo IX. bis Calixt II. 1049-1123*. Paderborn; München; Wien; Zürich: Schöningh. ISBN 978-3506746702.
- GRÉVIN, Benoît, 2013. Linguistic Cultures and Textual Production in Palermo, from the End of the 11th to the End of the 15th Century. In: Annliese NEF, a cura di. *A Companion to medieval Palermo. The History of a Mediterranean City from 600 to 1500*. Leiden; Boston: Brill, pp. 413-436. ISBN 978-9004223929.
- GUZZO, Cristian, 2017. La battaglia di Civitate: una rilettura. *Archivio Storico Normanno*. 5, 69-83. ISSN 2036-7759.
- HÄGERMANN, Dieter, 2008. *Das Papsttum am Vorabend des Investiturstreits: Stephan IX. (1057-1058), Benedikt X. (1058) und Nikolaus II. (1058-1061)*. Stuttgart: Hiersemann. ISBN 978-3-7772-0801-5.
- HINSCHIUS, Paul, 1863. Über Pseudo-Isidor-Handschriften und Kanonensammlungen in spanischen Bibliotheken. *Zeitschrift für Kirchenrecht*. 3, 122-146. ISSN 1868-7369.
- HOLTZMANN, Walter, 1958. Sui rapporti tra normanni e papato. *Archivio Storico Pugliese*. XI, 20-35. ISSN 0392-0054.
- HOUBEN, Hubert, 1997. *Roger II. von Sizilien. Herrscher zwischen Orient und Okzident*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. ISBN 9783534231133 (trad. it.: *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente*. Roma; Bari: Laterza, 1999. ISBN 9788842059004).
- HOUBEN, Hubert, 1992. Tra vocazione mediterranea e destino europeo: la politica estera di Re Guglielmo II di Sicilia. In: *Unità politica e differenze regionali nel Regno di Sicilia. Atti del Convegno*

- internazionale di studio in occasione dell'VIII centenario della morte di Guglielmo II, re di Sicilia, Lecce-Potenza, 19-22 aprile 1989*. Galatina: Congedo, pp. 119-133. ISBN 9788877865205.
- HOUBEN, Hubert, 1990. Adelaide «del Vasto» nella storia del regno di Sicilia. *Itinerari di ricerca storica*. (4), 9-40. ISSN 1121-1156.
- IMPERIA, Vincenzo Roberto, 2022a. *I vescovati nella Sicilia Normanna (secc. XI-XIII): potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*. Palermo: Palermo University Press. ISBN 978-88-5509-469-6.
- IMPERIA, Vincenzo Roberto, 2022b. Tra due poli: fonti e caratteri giuridico-istituzionali dei rapporti tra Papato e vescovati siciliani in età normanna (secc. XI-XII). *Historia et Ius*. (22), 1-37. ISSN 2279-7416.
- JORDAN, Édouard, 1922 e 1923. La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la légation sicilienne. *Moyen Âge*. (33), 237-273 e (34), 32-65.
- KAMP, Norbert, 1994. Die Bischöfe Siziliens in der Normannenzeit: ihre soziale Herkunft und ihr geistlicher Bildungsweg. *Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft*. 45, 81-103. ISSN 0340-463.
- KEHR, Paul F., 1971. Das Briefbuch Kaiser Heinrich VI. und Papst Coelestin III. in den Jahren 1195-1197. *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*. 27, 457-513. ISSN 0012-1223.
- KEHR, Paul F., 1926. Das Papsttum und der Katalanische Prinzipat bis zur Vereinigung mit Aragon. *Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Philologisch-Historische Klasse*. (1), 3-91.
- KEHR, Paul F., 1905. Nachträge zu den Papsturkunden Italiens 1. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse*. (6), 332-333.
- KEHR, Paul F., 1899. Papsturkunden in Sizilien. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse*, 283-337.
- KREUTZ, Barbara M., 1991. *Before the Normans: Southern Italy in the Ninth and Tenth Centuries*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. ISBN 978-0812231014.
- KUTTNER, Stephan, 1937. *Repertorium der Kanonistik (1140-1234). Prodomus corporis glossarum, I*. Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana.
- KYER, Clifford I., 1979. *The Papal Legate and the Solemn Papal Nuncio, 1243-1378: The Changing Pattern of Papal Representation*. Tesi di dottorato, University of Toronto.
- LA LUMIA, Isidoro, 1867. *Storia della Sicilia sotto Guglielmo il Buono*. Firenze: Le Monnier.
- LEICHT, Pier Silverio, 1933. *Il diritto privato preirneriano*. Bologna: Zanichelli.
- LOUD, Graham A., 2016. Innocent II and the kingdom of Sicily. In: John DORAN, e Damian J. SMITH, a cura di. *Pope Innocent II (1130-43). The world vs the city*. London: Routledge, Taylor & Francis Group, pp. 172-180. ISBN 978-1472421098.
- LOUD, Graham A., 2007. *The Latin church in Norman Italy*. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0521255516.
- LOUD, Graham A., 2000. *The age of Robert Guiscard: Southern Italy and the Norman conquest*. Harlow: Pearson Education Limited. ISBN 9780582045293.
- LOUD, Graham A., 1982. Royal control of the church in the twelfth-century kingdom of Sicily. *Studies in Church History*. 18, 147-159. ISSN 0424-2084.
- MACCARRONE, Michel, 1983. Papato e Regno di Sicilia nel primo anno di pontificato di Innocenzo III. In: *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210). Atti delle quinte giornate normanno-sveve, Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981*. Bari: Edizioni Dedalo, pp. 75-108. ISBN 9788822041289.
- MAFFEI, Domenico, 1964. *La Donazione di Costantino nei giuristi medievali*. Milano: Giuffrè.
- MAMMINO, Giovanni, 2004. *Gregorio Magno e la riforma della Chiesa in Sicilia*. Catania: Edizioni Arca.

- MANSELLI, Raoul, 1991. Roberto il Guiscardo e il Papato. In: *Roberto il Guiscardo e il suo tempo. Atti delle prime giornate normanno-sveve, Bari, 28-29 maggio 1973*. Bari: Edizioni Dedalo, pp.183-201. ISBN 9788822041418.
- MARTIN, Jean-Marie, 2016. Évêchés et monastères «grecs» en Italie méridionale au Moyen Âge (VII^e-XIII^e siècle). *Revue Mabillon. Revue internationale d'histoire et de littératures religieuses*. 27, 5-22. ISSN 0035-3620.
- MARTINO, Federico, 2022. Concenzone del potere e ius commune nella Sicilia normanna e sveva. *Rivista Internazionale di Diritto Comune*. (33), 59-159. ISSN 1120-5695.
- MAURICI, Ferdinando, 2000. Le diocesi siciliane nei secoli XI-XII. Note di geografia ecclesiastica. In: Salvatore VACCA, a cura di. *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*. Caltanissetta; Roma: Sciascia, pp. 69-88. ISBN 8882410641.
- MÉNAGER, Léon-Robert, 1959. L'institution monarchique dans les États normands d'Italie. *Cahiers de civilisation médiévale*. 2(7), 303-331. ISSN 0007-9731.
- METCALFE, Alex, 2009. *The muslims of medieval Italy*. Edimburgo: Edinburgh University Press. ISBN 978-0748620081.
- MILLER, Maureen C., 2005. *Power and the Holy in the Age of the Investiture Conflict: A Brief History with Documents*. New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1403968067.
- MOCHI-ONORY, Sergio, 1951. *Fonti canonistiche dell'idea moderna dello Stato: imperium spirituale, iurisdictio divisa, sovranità*. Milano: Vita e Pensiero.
- MOR, Carlo G., 1975. Il Valore giuridico del titolo Dux Apuliae. In: *Roberto il Guiscardo e il suo tempo. Atti delle prime giornate normanno-sveve, Bari, 28-29 maggio 1973*. Roma: edizioni Dedalo, pp. 105-116 (rist. Bari 1991).
- MURSIA, Antonio, 2024. *Abbas, Episcopus, Dominus. Potere tripartito e ruoli convergenti nella Sicilia normanno-sveva (secoli XI-XIII)*. Roma: Aracne. ISBN 979-12-218-1640-2.
- NAPOLI, Maria Teresa, 2012. *La Regia Monarchia di Sicilia. Ponere falcem in alienam messem*. Napoli: Jovene. ISBN 9788824320924.
- NAPOLI, Maria Teresa, 2006. Mito normanno e tradizione giuridica catalano-aragonese: alle origini della Regia Monarchia di Sicilia. *Diritto e Religioni*. (1), 337-410. ISSN 1970-5301.
- NEF, Annliese, 2011. *Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux XI^e et XII^e siècles*. Roma: Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. ISBN 978-2728308897.
- NEF, Annliese, 2004. Peut-on parler de «politique linguistique» dans la Sicile du XII^e siècle? Quelques réflexions préliminaires. In: Jocelyne DAKHLIA, a cura di. *Trames de langues. Usages et métissages linguistiques dans l'histoire du Maghreb*. Parigi: Maisonneuve et Larose, pp. 41-57. ISBN 978-2706817991.
- NEF, Annliese, 2003. Géographie religieuse et continuité temporelle dans la Sicile normande (XI^e-XII^e siècle): le cas des évêchés. *Cahiers d'études hispaniques médiévales*. Annexe 15, 177-194. ISSN 1779-4684.
- PACAUT, Marcel, 1985. Papauté, Royauté et épiscopat dans le Royaume de Sicile (deuxième moitié du XII^e siècle). In: Marcel PACAUT. *Doctrines politiques et structures ecclésiastiques dans l'Occident médiéval*. Londra: Variorum, pp. 31-61. ISBN 9780806078174.
- PALUMBO, Pier Fausto, 1942. *Lo scisma del MCXXX. I precedenti, la vicenda romana e le ripercussioni europee della lotta tra Anacleto e Innocenzo II. Col Regesto degli Atti di Anacleto II*. Roma: Società Romana Storia Patria.
- PASCIUTA, Beatrice, 2018. Ius Regni: multiculturalismo giuridico e modelli di interazione normativa nella Sicilia normanna e sveva. *Historia et Ius*. (14), 1-20. ISSN 2279-7416.

- PASCIUTA, Beatrice, 2016. From Ethnic Law to Town Law: The Customs of the Kingdom of Sicily from the Twelfth to the Fifteenth Century. *Rechtsgeschichte – Journal of the Max-Planck-Institute for European Legal History*. **24**, 276-287. ISSN 2699-0903.
- PENNINGTON, Kenneth, 1993. *The Prince and the Law 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*. Berkeley; Los Angeles; Oxford: University of California Press. ISBN 978-0520079953.
- PETERS-CUSTOT, Annick, 2023. Le royaume normand de Sicile, cas d'école de l'impérialité royale? In: Corinne LEVELEUX-TEIXEIRA, e Fulvio DELLE DONNE, a cura di. *Gli spazi del potere Strategie e attributi dell'imperialità/Les espaces de la puissance Stratégies et marqueurs de l'impérialité*. Potenza: Basilicata University Press, pp. 23-47. ISBN 978-88-31309-23-3.
- PETERS-CUSTOT, Annick, 2018. *The documentary multilingualism and the social status of effective multilingualism in the Norman Southern Italy, 11th-12th Centuries*. In: Giuseppe MANDALÀ, ed Immaculada PÉREZ MARTÍN, a cura di. *Multilingual and Multigraphic Documents and Manuscripts of East and West*. Piscataway: De Gruyter, pp. 293-313. ISBN 978-1463202835.
- PIO, Berardo, 1996. *Guglielmo I d'Altavilla. Gestione del potere e lotta politica nell'Italia normanna (1154-1169)*. Bologna: Pàtron. ISBN 9788855523899.
- PONTIERI, Ernesto, 1955. La madre di re Ruggero: Adelasia del Vasto, contessa di Sicilia, regina di Gerusalemme. In: *Atti del Convegno internazionale di Studi Ruggeriani, I*. Palermo: Scuola linotipografica «Boccone del Povero», pp. 327-432.
- PRIGENT, Vivien, 2010. La Sicile byzantine, entre papes et empereurs (6^{ème}-8^{ème} siècle). In: David Engels, Lioba Geis, e Michael KLEU, a cura di. *Zwischen Ideal und Wirklichkeit: Herrschaft auf Sizilien von der Antike bis zum Spätmittelalter*. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, pp. 201-230. ISBN 9783515096416.
- PRIGENT, Vivien, 2004. Les empereurs isauriens et la confiscation des patrimoines pontificaux d'Italie du Sud. *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge*. **116**, 557-594. ISSN 1724-2150.
- RECCHIA, Vincenzo, 1978. *Gregorio Magno e la società agricola*. Roma: Edizioni Studium.
- RENNIE, Kriston, 2019. The Ceremonial Reception of Medieval Papal Legates. *The Journal of Ecclesiastical History*. **70**(1), 18-37. ISSN 0022-0469.
- REYNOLDS, Susan, 2012. *The Middle Ages without feudalism: essays in criticism and comparison on the Medieval West*. Farnham [u.a.]: Routledge. ISBN 9781138108004.
- REYNOLDS, Susan, 1994. *Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted*. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0198204589.
- ROBINSON, Ian S., 1978. *Authority and Resistance in the Investiture Contest: The Polemical Literature of the Late Eleventh Century*. Manchester: Manchester University Press.
- SCARLATA, Marina, 1973. Sul declino del regno normanno e l'assunzione al trono di Tancredi. In: *Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna, Palermo, 4-8 dicembre 1972*. Palermo: Istituto di Storia Medievale, pp. 1-12.
- SCHMALE, Franz-Josef, 1961. Studien zum Schisma des Jahres 1130. In: *Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht, 3. Band*. Köln; Graz: Böhlau Verlag.
- SENTIS, Franz J., 1869. *Die Monarchia Sicula. Eine historisch-canonistische Untersuchung*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- STANTON, Charles D., 2013. The Battle of Civitate: A Plausible Account. *Journal of Medieval Military History*. **11**, 25-56. ISSN 1477-545X.
- STICKLER, Alphons M., 1955. Decretisti bolognesi dimenticati. *Studia Gratiana*. **III**, 375-410. ISBN 0022-6955.
- TABACCO, Giovanni, 1993. *Sperimentazioni del potere nell'Alto Medioevo*. Torino: Einaudi. ISBN 9788806129668.

- TABACCO, Giovanni, 1983. Impero e regno meridionale. In: *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210). Atti delle quinte giornate normanno-sveve, Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981*. Bari: Dedalo, pp. 13-48. ISBN 9788822041289.
- TAKAYAMA, Hiroshi, 1993. *The Administration of the Norman Kingdom of Sicily*. Leiden: The Medieval Mediterranean. ISBN 978-90-04-09865-7.
- TAKAYAMA, Hiroshi, 1992a. The Aghlabid Governors in Sicily: 827-909. *Annals of the Japan Association for Middle East Studies*. 7, 427-443. ISSN 2433-1872.
- TAKAYAMA, Hiroshi, 1992b. The Fatimid and Kalbite Governors in Sicily: 909-1044. *Mediterranean World*. 13, 21-30. ISSN 1343-9626.
- TAVIANI-CAROZZI, Huguette, 1996. Une bataille franco-allemande en Italie: Civitate (1053). In: Claude CAROZZI, e Huguette TAVIANI-CAROZZI, a cura di. *Peuples du Moyen Âge. Problèmes d'identification*. Aix-en-Provence: Séminarie Sociétés, Idéologie et Croyance au Moyen Âge, pp. 181-211. ISBN 2-85399-373-6.
- THEOTOKIS, Georgios, 2010. The Norman Invasion in Sicily, 1061-1072: Numbers and Military tactics. *War in History*. 17(4), 381-402. ISSN 0968-3445.
- TOCCO, Francesco P., a cura di, 2022. *Sotto lo sguardo di Ruggero. Un sovrano, un regno, una città del Mediterraneo medievale*. Cefalù: Centro studi Ruggero II – Città di Cefalù. ISBN 9788894556209.
- TOCCO, Francesco P., 2011. *Ruggero II. Il «Drago d'Occidente»*. Palermo: Flaccovio. ISBN 978-8878044968.
- TOOMASPOEG, Kristjan, 2022. Enrico VI e l'intervento nel mezzogiorno normanno. In: Giuseppe MUOLLO, ed Errico CUOZZO, a cura di. *Il Mezzogiorno d'Italia tra due imperi. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Ariano Irpino, 4-6 ottobre 2019*. Ariano Irpino: Centro Europeo di Studi Normanni, pp. 179-201. ISBN 9788898028177.
- TRAMONTANA, Salvatore, 1987. Chiesa e potere politico nella Sicilia normanna. In: Gianni DI STEFANO, a cura di. *L'organizzazione della Chiesa in Sicilia nell'età normanna. Atti del congresso di Mazara del Vallo, 29-30 novembre 1985*. Mazara del Vallo: Ist. per la Storia della Chiesa Mazarese, pp. 21-40.
- TRAMONTANA, Salvatore, 1973. Aspetti e problemi dell'insediamento normanno in Sicilia. In: *Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna, Palermo 4-8 dicembre 1972*. Palermo: Istituto di storia medievale, pp. 310-359.
- VAGNONI, Mirko, 2019. *Epifanie del corpo in immagine dei re di Sicilia: (1130-1266)*. Palermo: Palermo University Press. ISBN 978-88-5509-026-1.
- VAGNONI, Mirko, 2012. *La sacralità regia dei Normanni di Sicilia: un mito?* Bari: Caratterimobili. ISBN 9788896989319.
- VEZZONI, Maria, 2023. Alexander II and the Normans: Borders as Instruments of Dialogue and Compromise. In: Daniel ARMSTRONG, et al., a cura di. *Borders and the Norman world. Frontiers and boundaries in medieval Europe*. Woodbridge: Boydell & Brewer, pp. 125-148. ISBN 978-1783277858
- WEISS, Stefan, 2003. Legatenurkunde und Papsturkunde. In: Rudolf HIESTAND, ed. *Hundert Jahre Papsturkundenforschung, Bilanz – Methoden – Perspektiven. Akten eines Kolloquiums zum Hundertjährigen Bestehen der Regesta Pontificum Romanorum (vom 9.-11. Oktober 1996 In Göttingen)*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 335-350. ISBN 978-3525825334.
- WEISS, Stefan, 1995. *Die Urkunden der Päpstlichen Legaten von Leo IX. bis Coelestin III (1049-1198)*. Köln; Weimar; Wien: Böhlau. ISBN 9783412130947.
- WIEDEMANN, Benedict, 2022. *Papal Overlordship and European Princes, 1000-1270*. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0192855039.
- WINROTH, Anders, 2012. *The Conversion of Scandinavia: Vikings, Merchants, and Missionaries in the Remaking of Northern Europe*. London: Yale University Press. ISBN 978-0300170269.
- ZECCHINO, Ortensio, ed., 1984. *Le Assise di Ruggero II. I testi*. Napoli: Jovene. ISBN 978-8842051060.

- ZERBI, Pietro, 1983. Papato e Regno meridionale dal 1189-1198. In: *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva. Atti delle V giornate normanno-sveve, Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981*. Bari: Edizioni Dedalo, pp. 49-73. ISBN 9788822041289.
- ZERBI, Pietro, 1980. *Papato, impero e «respublica christiana» dal 1187 al 1198*. Milano: Vita e Pensiero.
- ZEY, Claudia, 2013. Zum Verhältnis zwischen Päpsten und Kardinallegaten im 11. und 12. Jahrhundert. In: Jürgen DENDORFER, e Ralf LÜTZELSCHWAB, a cura di. *Die Kardinäle des Mittelalters und der frühen Renaissance*, Firenze: SISMEL Edizioni del Galluzzo, pp. 127-166. ISBN 9788884504630.
- ZEY, Claudia, 2008. Die Augen des Papstes. Zu Eigenschaften und Vollmachten päpstlicher Legaten. In: Jochen JOHRENDT, e Harald MÜLLER, a cura di. *Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie: das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III.* Berlin: W. de Gruyter, pp. 77-108. ISBN 978-3110202236.
- ZITO, Gaetano, 2016. Prospettiva ecclesiologica «normanna» nella Sicilia del sec. XI. In: Pietro DALENA, e Carmeliana URSO, a cura di. *Ut sementem feceris, ita metes. Studi in onore di Biagio Saitta*. Acireale-Roma: Bonanno editore, pp. 171-203. ISBN 978-8863180893.